*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* Anno 128° — Numero 131

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 8 giugno 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

# SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 giugno 1987, n. **220.**

**Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti indifferibili intesi a consentire, mediante una temporanea riduzione della durata dei corsi di formazione, l'immediato impiego di un considerevole contingente delle Forze di polizia;

Ricorrendo analoga necessità ed urgenza per un aumento dell'organico e per misure indispensabili in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

*Capo I*

DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI
PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 1.

*Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale*

1. Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti.

2. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento.

Art. 2.

*Disposizione relativa agli agenti ausiliari*

1. Al termine del secondo anno di servizio, il personale indicato al nono comma dell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di quattro mesi, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

Art. 3.

*Corsi di formazione per allievi agenti ed agenti di polizia*

1. Gli allievi agenti di polizia frequentano, presso le scuole per agenti, un corso della durata di sei mesi e non possono essere impegnati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.

2. Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia sono nominati agenti in prova e sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Gli agenti in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria.

3. Essi compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti, uffici e specialità della Polizia di Stato, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della predetta selezione attitudinale. Il periodo pratico, in quanto possibile, deve essere svolto con assegnazione dell'agente in prova a personale esperto dell'ufficio, reparto o specialità.

4. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.

5. Nel caso di giudizio sfavorevole, gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo pratico.

Art. 4.

*Dimissioni dai corsi*

1. Sono dimessi dal corso:

*a)* gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non superino gli esami finali del corso;

*b)* gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

*c)* gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che dichiarino di rinunciare al corso;

*d)* gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quaranta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazione pratica, l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità fisico-psichica; gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Gli allievi e gli agenti di polizia ausiliaria inquadrati nei gruppi sportivi fiamme oro e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera *d)*, su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 5.

*Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia*

1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo 3 e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo pratico, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione della durata di quattro mesi.

2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbano essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

3. Entro il quadriennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 3, gli agenti di polizia devono frequentare un corso d'aggiornamento professionale della durata di sei mesi, da effettuarsi in due distinti cicli di tre mesi.

4. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre che uno dei due cicli di aggiornamento sia svolto presso uffici o reparti.

5. La durata del corso di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è ridotta a quattro mesi.

Art. 6.

*Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia*

1. I vincitori dei concorsi per allievo ispettore frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici mesi, articolato in due cicli rispettivamente di otto mesi e quattro mesi.

2. Il primo ciclo è preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

3. Durante tale ciclo essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento dell'idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

4. Gli allievi vice ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia con riferimento alle funzioni del ruolo ed abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine ciclo sono nominati vice ispettori in prova.

5. Gli allievi vice ispettori durante il primo ciclo non possono essere impiegati in servizi di polizia; i vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale sono nominati in ruolo secondo la graduatoria finale del primo ciclo.

6. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova puo essere ripetuto solo una volta. I vice ispettori di polizia in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

7. Il secondo ciclo del corso deve essere effettuato entro il quadriennio dalla conclusione del primo ciclo.

Art. 7.

*Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia*

1 Sono dimessi dal primo ciclo del corso gli allievi vice ispettori che

*a)* non superano gli esami finali del predetto ciclo del corso o non sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia;

*b)* dichiarano di rinunciare al corso;

*c)* sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, e di sessanta giorni, se l'assenza è stata determinta da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo ciclo di corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo ciclo di corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal primo ciclo di corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. La dimissione dal primo ciclo di corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.

Art. 8.

*Disciplina dei cicli di formazione in corso*

1. Ai cicli di formazione degli allievi agenti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, terminato il primo semestre, per le modalità di conclusione del ciclo e per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5.

2. Gli agenti in prova provenienti dal personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, che in atto frequentano i corsi di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al termine del quarto mese di corso, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e ottenuta l'idoneità al servizio di polizia, sono inviati per un periodo pratico di due mesi, presso uffici, reparti e specialità della Polizia di Stato.

3. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.

4. In relazione ai nuovi limiti di durata dei corsi di cui al presente decreto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni ai programmi dei corsi stessi. Tali variazioni, in quanto si limitino agli adattamenti resi necessari dalla presente disciplina normativa, possono essere adottate con provvedimento temporaneo immediatamente operativo salva la successiva emanazione, entro tre mesi, del prescritto decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Art. 9.

*Corsi di formazione e di aggiornamento*

1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i vincitori del concorso di cui all'articolo 9 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, debbono frequentare un corso di formazione della durata di quattro mesi presso l'Istituto superiore di polizia.

2. Le materie ed i programmi d'insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al termine del corso i medici della Polizia di Stato in prova, che abbiano superato l'esame finale, sono nominati medici della Polizia di Stato.

4. I medici in prova, che non superano l'esame finale, possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi, ed ogni rapporto con la pubblica amministrazione è risolto.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

6. Entro due anni dalla conclusione del corso di cui al comma 1, i medici della Polizia di Stato devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di due mesi.

Art. 10.

*Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare*

1. La disciplina contemplata nella legge 10 marzo 1987, n. 100, concernente il trattamento economico di trasferimento del personale militare, è estesa con le stesse modalità, ove più favorevoli, al personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 23 e 43, commi terzo, sedicesimo e ventiquattresimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, ha diritto di priorità nei trasferimenti disposti annualmente dall'amministrazione di appartenenza presso le scuole materne, elementari, medie e superiori o gli uffici siti nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1988, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato», e per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Potenziamento dei servizi statali dell'impiego», iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 sul citato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Capo II*

PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 11.

*Aumento organico del ruolo tecnico delle carriere di concetto e dei vigili del fuoco*

1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in attesa che siano determinate per il personale del Corpo le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale e i profili professionali, all'attuale dotazione, come anticipazione sui futuri aumenti di organico, vengono portate in aumento cento unità nella qualifica iniziale del ruolo tecnico della carriera di concetto e novecento unità del ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 e di quelli vacanti nei suddetti ruoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, si procederà all'assunzione degli idonei al concorso a nove posti di geometra e perito del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1986, e a mille posti di vigile del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 12 agosto 1983.

3. Tutti i posti non coperti con le assunzioni degli idonei di cui al comma 2 vengono conferiti mediante concorso pubblico in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 12.

*Commissioni esaminatrici*

1. Nei concorsi per l'accesso a posti nei vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione delle commissioni esaminatrici, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali, può essere integrata da due componenti anche estranei all'amministrazione.

2. Per i concorsi per la prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale almeno la metà dei componenti della commissione esaminatrice deve rivestire una qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

3. Per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a posti nella carriera dei vigili del fuoro si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 2 della legge 4 marzo 1982, n. 66.

4. Per le funzioni di segretario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986.

5. Le assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco avvengono in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come richiamato dall'articolo 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 13.
*Indennità mensile pensionabile*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco compete una indennità mensile pensionabile pari, rispettivamente, per il primo dirigente, il dirigente superiore e il dirigente generale, al 112 per cento, al 124 per cento ed al 136 per cento della misura della indennità spettante al livello più elevato della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo.

2. L'indennità mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo.

3. A decorrere dal 1° luglio 1986 è soppressa l'indennità di rischio di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1980, n. 930; dalla stessa data si applica il quinto comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.775 milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.450 milioni annui a decorrere dal 1988, si provvede: quanto a lire 855 milioni per il 1987 ed a lire 570 milioni annui a decorrere dal 1988 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3005 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 270 milioni per il 1987 ed a lire 180 milioni annui a decorrere dal 1988, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3020 del detto stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi; quanto a lire 1.650 milioni per il 1987 ed a lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Modifica alla legge n. 930 del 1980, concernente norme sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 14.
*Sostituzione dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850*

1. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di età:

*a)* dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari, ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;

*b)* personale delle carriere dei capi reparti e dei capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57.

Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le norme vigenti in materia per gli operai dello Stato.

2. Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto e le norme previste dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

Art. 15.
*Dispensa dal servizio e trasferimento del personale inidoneo ai servizi di istituto*

1. La dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto.

2. I trasferimenti del personale non idoneo ai servizi d'istituto, disposti ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, hanno decorrenza dal giorno dell'accertamento dell'inidoneità.

Art. 16.
*Riassunzione in servizio*

1. In conformità all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, per la parte concernente la unificazione a cinquantasette anni del collocamento a riposo del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e vigili, è consentita la riassunzione in servizio dei vigili del fuoco promossi capi squadra e collocati a riposo prima del perfezionamento dei relativi decreti di promozione avendo raggiunto il limite di età di cinquantatre anni previsto per i vigili dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Alla riassunzione in servizio, da disporre a domanda degli interessati, si procede con decreto del Ministro dell'interno per il personale che alla data del decreto di riassunzione non abbia ancora raggiunto l'età di cinquantasette anni.

3. I capi squadra riassunti rioccuperanno in ruolo il posto previsto nella relativa graduatoria di promozione.

Art. 17.
*Iscrizione a domanda nei quadri dei vigili del fuoco*

1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri dei vigili del fuoco volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano i limiti di età e le relative elevazioni consentite ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi civili delle amministrazioni dello Stato.

2. Nulla è innovato per il personale iscritto nei quadri al termine del servizio militare di leva, prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, e per l'iscrizione degli ufficiali volontari.

Art. 18.
*Trasferimento del coniuge*

1. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10 sono estese anche agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 19.
*Disposizioni transitorie*

1. Sino a quando non verrà data attuazione alla legge 13 dicembre 1986, n. 903, la commissione di avanzamento di cui all'articolo 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469, continua a svolgere le proprie funzioni nella sua attuale composizione.

Art. 20.
*Disposizioni finanziarie*

1. All'onere derivante dall'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzato dall'articolo 11, valutato in lire 20.120 milioni per l'anno 1987 e in lire 24.300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, comprensivi delle spese per acquisto di beni e servizi, valutate per l'anno 1987 in lire 2.000 milioni e in 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 21.
*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*
PALADIN, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1987*
*Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 8*

**87G0416**

DECRETO-LEGGE 8 giugno 1987, n. **221**.

**Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il numero 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:

sui corrispettivi netti . . . . . . . . . 4 per cento».

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonché il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

3. Indipendentemente dal loro ammontare, sui corrispettivi degli spettacoli sportivi indicati al comma 1, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento.

4. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è stabilita nella misura dell'8 per cento.

Art. 2.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal

decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché, salvo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, a quelle previste dall'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera *c)*, dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle gestioni i cui titolari hanno notificato atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige nonché nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60.

4. Fino alla stessa data indicata nel comma 1 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori nonché le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.

Art. 3. di rinuncia entro il

1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 che non hanno notificato attodi rinuncia entroil 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 50 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

2. Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

«La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'articolo 18.».

3. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Alla medesima società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

Art. 4.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

3. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 5.

1. È consentita sia l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale che quella per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale per le seguenti operazioni:

*a)* cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande, soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;

*b)* cessioni di beni, soggette al predetto obbligo, effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

*c)* cessioni di beni di produzione propria, soggette al predetto obbligo, effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui, ferma restando per le medesime la facoltà di opzione per le forniture ai committenti di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.

2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto dall'anno nel quale la dichiarazione stessa è presentata fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 30 giugno, anche da coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31 maggio, ed ha effetto a partire dal 1° marzo di tale anno ovvero dalla data di inizio dell'attività.

3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

«La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento emesse in esecuzione degli obblighi disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.».

Art. 6

1. Per gli italiani residenti in Belgio, che hanno percepito dal 1980 pensioni o altri assegni ad esse equiparati erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente previdenziale assoggettati a ritenuta in Italia, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione da apportare, per effetto delle variazioni delle aliquote di aggio di cui all'articolo 3, allo stanziamento iscritto al capitolo 4667 (spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni finanziari predetti.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, valutate in lire 5 miliadi e 250 milioni per l'anno finanziario 1987 ed in lire 7 miliardi per gli anni finanziari successivi, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819. Per l'anno finanziario 1987 la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di lire 5 miliardi e 250 milioni tratta dalle disponibilità del fondo di cui alla predetta legge n. 819 del 1971. Per gli anni finanziari successivi si provvede mediante riduzione dello stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6, valutato in lire 400 milioni per l'anno finanziario 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sostituiscono quelle del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 142.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 881, 13 febbraio 1987, n. 23 e 16 aprile 1987, n. 142.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUARINO, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

GORRIERI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1987*
*Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 9*

**87G0417**

DECRETO-LEGGE 8 giugno 1987, n. 222.

**Interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché dei consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'erogazione, per l'anno 1987, dei contributi in favore dei consorzi per il commercio estero, di cui al titolo IV della legge 21 maggio 1981, n. 240, nonché di consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987.

2. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1987, possono esserlo in quello successivo.

3. Il limite massimo annuale di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevato a lire 200 milioni.

4. Il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, stabilisce le direttive, i criteri e le modalità di valutazione delle domande.

Art. 2.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio o società consortile, fino ad un massimo di lire 20 milioni annui.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione del contributo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1987.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SARCINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1987*
*Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 10*

**87G0418**

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 maggio 1987.

**Divieto di preparazione di prodotti galenici contenenti sostanze anoressizzanti in associazione con altri principi farmacologicamente attivi.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e in particolare gli articoli 126 e 143;

Visto il regolamento sul servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 28 dicembre 1975, n. 685;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in particolare gli articoli 6 e 32;

Rilevato che nella seduta del 19 marzo 1987 il Consiglio superiore di sanità ha ribadito che «l'uso a scopo dimagrante di preparazioni magistrali di associazioni di farmaci anoressizzanti con altri farmaci è criticabile in quanto incongruo e pericoloso», precisando che altrettanto criticabile è l'uso nell'obesità di ormoni tiroidei, acido triiodotiroacetico, fenformina e analoghi;

Considerato che lo stesso Consiglio, dopo aver osservato che in linea generale è consigliabile che il trattamento farmacologico dell'obesità sia limitato a casi selezionati e particolari, tenuti in attenta considerazione il rapporto rischio-beneficio e la pericolosità di effetti secondari, ha espresso parere che — coerentemente alla revoca da tempo intervenuta dell'autorizzazione alla produzione e al commercio di specialità medicinali anoressizzanti costituite da associazioni di più principi attivi — venga vietata la preparazione magistrale e officinale di associazioni contenenti, insieme ad altri principi attivi — compresi l'acido triiodotiroacetico, gli ormoni tiroidei e la metformina — le seguenti sostanze: amfepramone, fendimetrazina, fentermina, benzfetamina, fenfluramina, benfluorex;

Ravvisata la necessità, per ragioni di tutela della salute pubblica, di dare piena attuazione all'avviso espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. È vietata la preparazione, sia da parte delle officine autorizzate alla produzione farmaceutica, sia da parte delle farmacie, di prodotti galenici contenenti una o più delle seguenti sostanze: amfepramone, fendimetrazina, fentermina, benzfetamina, fenfluramina e benfluorex, in associazione con altri principi farmacologicamente attivi, ivi compresi l'acido triiodotiroacetico, gli ormoni tiroidei e la metformina.

2. È vietata la vendita dei farmaci di cui al precedente comma 1, anche se preparati in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1987

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

87A4812

DECRETO 27 maggio 1987.

**Modificazione all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1985, concernente le caratteristiche delle tessere di riconoscimento rilasciate al personale in servizio presso il Ministero della sanità ovvero adibito all'esercizio di speciali funzioni di polizia giudiziaria.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1985, con il quale sono state determinate le caratteristiche delle tessere di riconoscimento rilasciate al personale adibito all'esercizio di speciali funzioni di polizia giudiziaria;

Vista la circ. min. n. 302.20186.AG.22.1.8/75/Bis del 28 novembre 1985;

Ritenuto di dover apportare modifiche alla normativa di cui al decreto ministeriale sopra menzionato e richiamata nella circolare citata, nel senso di prevedere il rilascio di tale tessera di riconoscimento ai medici, veterinari, chimici, farmacisti, segretari tecnici nonché ai capi guardia di sanità ed alle guardie di sanità comunque in servizio presso il Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento, rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e la legge 22 luglio 1975, n. 382, concernenti le norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare gli articoli 6 e 32, concernenti le attribuzioni riservate alla competenza dello Stato in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

Visto l'art. 221 del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, così come modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1985, citato in premessa, è così modificato:

«Ai medici, veterinari, chimici, farmacisti e segretari tecnici dei rispettivi ruoli di questo Ministero, alle guardie di sanità, ai capi guardia di sanità, in servizio presso il Ministero della sanità ovvero adibiti ai servizi per i quali la normativa in premessa citata prevede il riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è rilasciata, nell'espletamento delle funzioni, una tessera personale di riconoscimento, avente le caratteristiche indicate nell'allegato *A* al presente decreto».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1987

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

87A4858

---

DECRETO 27 maggio 1987.

**Autorizzazione all'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» dell'unità sanitaria locale n. 5 di Taranto ad espletare le attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 5 di Taranto, in data 26 maggio 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile regionale «SS. Annunziata»;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 11 dicembre 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 29 aprile 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite nella sala operatoria di urologia e chirurgia vascolare.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Rosi prof. Mario Fernando, primario della divisione di urologia dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto;

Salomone dott. Marcello, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto;

Fantastico dott. Teodoro, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto;

Cascio dott. Carlo, assistente della divisione di urologia dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto;

PuThein dott. Chù Francis, assistente della divisione di urologia dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto;

Lucaselli dott. Giuseppe, assistente della divisione di urologia dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto;

Musci dott. Vincenzo, assistente della divisione di urologia dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto;

Vestita dott. Eligio, assistente della divisione di urologia dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto;

Maraglino dott. Vincenzo, primario della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto;

Augusto dott. Maurizio, aiuto della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto;

Damiano dott. Michele, assistente della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto;

Gerardi dott. Pasquale, assistente della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto;

Piccinni dott. Cosimo, assistente della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto;

Saponaro dott. Rocco, assistente della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» della U.S.L. n. 5 di Taranto.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 5 di Taranto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1987

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

**87A4781**

---

DECRETO 27 maggio 1987.

**Autorizzazione al presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» dell'unità sanitaria locale n. 11 di Bari ad espletare le attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 11 di Bari, in data 21 maggio 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 11 dicembre 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 29 aprile 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite nella sala operatoria del blocco operatorio di chirurgia.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Silvestri prof. Edmondo, primario della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Riglietti dott. Serafino, aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Campana dott. Andrea, assistente della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Chimienti dott.ssa Rosangela, assistente della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Notarachille dott. Andrea, assistente della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Tiritiello dott. Vincenzo, assistente della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Montinari prof. Mario, primario della divisione di chirurgia pediatrica del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Ronzini prof. Vincenzo, aiuto della divisione di chirurgia pediatrica del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Mangieri dott. Cesare, aiuto della divisione di chirurgia pediatrica del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Giangregorio dott. Francesco, aiuto della divisione di chirurgia pediatrica del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Fanelli dott. Benito, assistente della divisione di chirurgia pediatrica del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Laricchiuta dott. Nicola, assistente della divisione di chirurgia pediatrica del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Mastronardi dott. Pasquale, assistente della divisione di chirurgia pediatrica del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Piano dott.ssa Annamaria, assistente della divisione di chirurgia pediatrica del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Servidio dott. Donato, assistente della divisione di chirurgia pediatrica del presidio ospedaliero specializzato pediatrico «Giovanni XXIII» della U.S.L. n. 11 di Bari;

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 11 di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1987

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

87A4780

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 maggio 1987.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.I.E.F. Aurora - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Lecco, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 10 novembre 1986 con la quale il tribunale di Lecco ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «C.I.E.F. Aurora - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Lecco (Como);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.I.E.F. Aurora - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Lecco (Como), costituita il 17 novembre 1981 per rogito dott. Gian Franco Condò, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Cogliatti Renato, residente in via Panoramica n. 10, Olgiate, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A4810

DECRETO 19 maggio 1987.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di lavoro edile «Don Bosco - Soc. coop. a r.l.», in Cartura, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa di lavoro edile «Don Bosco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cartura (Padova) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di lavoro edile «Don Bosco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cartura (Padova), costituita per rogito notaio dott. Achille Piritore, rep. n. 49051 in data 4 agosto 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giustozzi Gianfranco, nato a Roma il 5 marzo 1947, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A4777

DECRETO 19 maggio 1987.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Serlegno Brescia - Società cooperativa a r.l.», in Orzinuovi, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Serlegno Brescia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Orzinuovi (Brescia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Serlegno Brescia Società cooperativa a r.l.», con sede in Orzinuovi (Brescia), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Camadini, rep. n. 551 in data 21 febbraio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giorgio Mazzoletti, nato a Brescia il 22 aprile 1950, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A4778

DECRETO 19 maggio 1987.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa a r.l. di lavoro Cementisti di Cremona», in Cremona, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della «Società cooperativa a r.l. di lavoro Cementisti di Cremona» già «Cooperativa cementisti proletaria», con sede in Cremona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La «Società cooperativa a r.l. di lavoro Cementisti di Cremona» già «Cooperativa cementisti proletaria», con sede in Cremona, costituita per rogito notaio dott. Slerca Giovanni, rep. n 3602/1055 in data 4 dicembre 1919, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Alessandro Tantardini, residente in via Brescia, 171, Cremona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1987

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A4779

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 aprile 1987.

**Applicazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1986, per la fissazione delle date entro le quali le pensioni provvisorie passano nella competenza delle direzioni provinciali del Tesoro.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 417;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224;

Ritenuta la necessità di dare la prevista graduale attuazione al comma 2 dell'art. 7 del soprarichiamato decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per stabilire le date entro le quali le pensioni provvisorie soggette alla disciplina dell'art. 162 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, passano sotto la competenza esclusiva delle direzioni provinciali del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le pensioni provvisorie dirette e di riversibilità soggette alla disciplina dell'art. 162 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, aventi decorrenza successiva al 31 agosto 1987 o che — pur avendo decorrenza anteriore — vengano messe a pagamento per la prima volta dopo tale data, sono, dalle competenti amministrazioni centrali o periferiche, date in carico ai fini del pagamento stesso, alle direzioni provinciali del Tesoro, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo art. 162.

Salva la deroga di cui al successivo art. 3, dopo il termine anzicitato non è consentito fare luogo alla concessione di pensioni provvisorie con procedura diversa da quella prevista dal precedente comma.

Art. 2.

Le pensioni provvisorie dirette e di riversibilità aventi decorrenza anteriore al 1° settembre 1987 ed il cui pagamento, a norma della legislazione precedente all'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, viene disposto da uffici non dipendenti dalla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro verranno gradualmente date in carico alle competenti direzioni provinciali del Tesoro entro e non oltre il 31 dicembre 1988, secondo intese che interverranno tra la predetta Direzione generale e le singole amministrazioni. Tali intese, che prevederanno l'utilizzazione — ove possibile — dei flussi informativi in atto nello specifico settore dovranno essere tali da consentire che i pagamenti a favore degli aventi diritto vengano effettuati senza soluzione di continuità.

Art. 3.

La corresponsione dei trattamenti di ausiliaria o assimilati a favore del personale militare che ne abbia titolo continuerà ad essere effettuata dalle amministrazioni militari sino alla data di cessazione delle condizioni o di scadenza dei limiti di tempo previsti per il collocamento in tale posizione. Con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione del diritto al trattamento medesimo, le pensioni dirette o di riversibilità, definitive o provvisorie spettanti ai titolari od ai loro aventi causa verranno date in carico alle direzioni provinciali del Tesoro con l'osservanza delle modalità previste dal testo unico n. 1092/1973.

Roma, addì 11 aprile 1987

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1987*
*Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 62*

**87A4811**

---

DECRETO 4 giugno 1987.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987:

Decreta:

Per il 15 giugno 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 settembre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,55 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1987

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1987*
*Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 129*

**87A4855**

---

DECRETO 4 giugno 1987.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 15 giugno 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 settembre 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,40 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1987

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1987*
*Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 130*

**87A4856**

DECRETO 4 giugno 1987

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 15 giugno 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 giugno 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma Amministrazione centrale Servizio rapporti col Tesoro Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1987

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1987*
*Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 131*

**87A4857**

---

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 maggio 1987

**Disciplina straordinaria per la gestione dei velivoli Canadair CL 215.** (Ordinanza n. 989/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste possiede quattro velivoli tipo CL 215 destinati alla lotta agli incendi boschivi;

Considerato che la gestione dei predetti velivoli è stata finora assicurata dall'Aeronautica militare;

Accertata la difficoltà dell'Aeronautica militare a gestire in operazioni contemporanee tutti e quattro i velivoli summenzionati, come risulta dai resoconti verbali delle riunioni tenutesi il 26 aprile 1986 ed il 16 febbraio 1987;

Tenuto conto che a causa di queste difficoltà manifestate dall'Aeronautica militare si sono studiate le possibili soluzioni per assicurare la continuità del servizio di tutti e quattro i velivoli peraltro insufficienti a fronteggiare le emergenze insorgenti dai numerosi incendi;

Ritenuto che nella riunione interministeriale tenutasi il 12 maggio 1987, relativa alla campagna antincendi boschivi 1987, l'Aeronautica militare ha confermato il perdurare, suo malgrado, della difficoltà di cui sopra;

Ravvisata, sia da parte di questo ufficio che del Ministero della difesa e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la necessità di avere in esercizio tutti i velivoli disponibili, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è venuto nella determinazione di individuare altri soggetti idonei a poter gestire l'intero parco di aeromobili destinati alla lotta agli incendi boschivi;

Vista la nota n. 1257 Ris. del 18 maggio 1987 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel comunicare di aver individuato, a mezzo di apposita commissione interministeriale, nella Società italiana servizi aerei mediterranei (SISAM) il soggetto più idoneo sotto gli aspetti tecnici ed economici a gestire l'intero parco di aeromobili, ha rappresentato che le procedure amministrative per l'approvazione del contratto richiedono tempi tecnici incompatibili con la possibilità della esecuzione del contratto prima della stagione estiva, e propone di anticipare l'affidamento della gestione alla SISAM dei due velivoli non gestiti dall'Aeronautica militare;

Tenuto conto che con la predetta società SISAM è in corso di stipulazione un contratto triennale per la gestione tecnico-operativa dei quattro velivoli CL 215 Canadair;

Tenuto conto che nella corrente stagione si sono già verificati molti incendi che hanno interessato seimila ettari boschivi e che le previsioni metereologiche lasciano ragionevolmente intravvedere una stagione estiva particolarmente calda ed improvvisa con elevato grado di pericolosità per gli incendi;

Ravvisata pertanto, la necessità di accogliere la richiesta dei Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di consentire con procedura eccezionale l'affidamento della gestione dei velivoli nelle more dell'approvazione del contratto e di assicurare allo stesso Ministero la necessaria disponibilità finanziaria;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad affidare alla Società italiana servizi aerei mediterranei (SISAM) la gestione di due velivoli tipo CL 215 Canadair nelle more dell'approvazione del contratto in corso di stipulazione con la stessa società relativo alla gestione del parco aeromobili destinati al servizio di concorso aereo alla lotta agli incendi boschivi.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 8.500 milioni, quale anticipazione degli oneri finanziari occorrenti.

Art. 3.

Il servizio affari amministrativi e bilancio è delegato all'attuazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1987

*Il Ministro:* ZAMBERLETTI

**87A4783**

ORDINANZA 29 maggio 1987.

**Integrazione del contributo disposto a favore della comunità montana della Garfagnana con ordinanza n. 531/FPC/ZA del 16 aprile 1985 per fronteggiare l'emergenza derivata dal terremoto del 24 e 25 gennaio 1985.** (Ordinanza n. 991/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 531/FPC/ZA del 16 aprile 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985, con la quale è stata autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di lire 500 milioni quale contributo dello Stato nelle spese sostenute per fronteggiare l'emergenza derivata dal terremoto del 24 e 25 gennaio 1985 nella zona della Garfagnana e della Media Valle del Serchio (410 milioni alla comunità montana della Garfagnana e 90 milioni alla comunità montana della Media Valle del Serchio);

Viste le note n. 22297/B del 2 aprile 1986 e n. 2260 del 28 aprile 1987 con le quali la comunità montana della Garfagnana ha chiesto una integrazione del contributo attribuitole ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza sopra citata quale concorso alle spese necessarie al completamento delle opere già programmate;

Vista la nota n. 1173/Prov. 43/1 del 20 maggio 1987 con la quale il Servizio previsione e prevenzione ha espresso parere favorevole all'assegnazione di un contributo di ulteriori 90 milioni alla comunità montana della Garfagnana per le predette finalizzazioni, anche in considerazione della situazione determinata dalle scosse del 28 aprile 1987;

Ritenuta quindi la necessità di disporre l'assegnazione di un contributo suppletivo di lire 90 milioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Ad integrazione del contributo di cui all'art. 2 della ordinanza n. 531/FPC/ZA del 16 aprile 1985 è attribuito alla comunità montana della Garfagnana a carico del fondo per la protezione civile un contributo speciale di L. 90.000.000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1987

*Il Ministro:* ZAMBERLETTI

**87A4782**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Stati membri della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e le immunità ed atti connessi.**

Il 1° febbraio 1975 era entrata in vigore tra Italia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi (1), Repubblica federale di Germania (2) e Belgio, la convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e le immunità ed atti connessi (vedi comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1975).

Successivamente a tale data la convenzione è entrata in vigore per i seguenti Stati membri delle Comunità europee che hanno depositato lo strumento di adesione nelle date a fianco di essi indicate:

Irlanda: 21 gennaio 1975;

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3): 24 febbraio 1975;

Regno di Danimarca: 17 marzo 1975;

Repubblica ellenica: 29 settembre 1986.

La convenzione è entrata in vigore per i suddetti Paesi nelle date sottoindicate, in cui il Consiglio superiore dell'istituto ha adottato, ai sensi dell'art. 32, par. 2, le decisioni di modifica di taluni articoli della medesima:

Irlanda: 20 marzo 1975;

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: 20 marzo 1975;

Regno di Danimarca: 20 marzo 1975;

Repubblica ellenica: 21 novembre 1986.

Nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* verrà pubblicato il testo italiano delle suddette decisioni.

---

(1) La convenzione è stata estesa al momento del deposito dello strumento di ratifica alle Antille olandesi; in data 30 dicembre 1985 il Governo olandese ha dichiarato che i trattati applicabili alle Antille olandesi vanno intesi come applicabili, a partire dal 1° gennaio 1986, alle Antille olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius, San Martin) e all'isola di Aruba.

(2) La convenzione si applica anche al Land di Berlino.

(3) La convenzione si applica a Gibilterra con effetto dal 20 marzo 1975; essa è stata estesa con effetto dal 2 maggio 1977 ai seguenti territori: the Bailiwick of Jersey, the Islands of Guernsey and Alderney in the Bailiwick of Guernsey.

**87A4642**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento e classificazione di miccia a lenta combustione**

La miccia a lenta combustione fabbricata dalla società Polverifici B. Cocciuti, con stabilimento al km 10 della strada provinciale per Tuscania (Viterbo) costituita da un'anima di polverino di polvere nera, dal peso di grammi 5±0,4 pr metro, ricoperta da tre spirali di filato avvolte una sopra l'altra in senso contrario alla sottostante, il tutto rivestito da un intonaco di colla e caolino, di colore bianco, con un diametro complessivo di 4,8 mm ±0,3 mm, con velocità di combustione di 100 secondi al metro, con tolleranza di ± 10 secondi, viene riconosciuta e classificata nella quinta categoria, gruppo B, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

87A4787

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti le società cooperative**

Con decreto ministeriale 9 maggio 1987 il dott. Pier Giorgio Coppelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Rinascita della Montagna, con sede in Albareto (Parma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 dicembre 1985, in sostituzione dell'avv. Gianna Colasanti, dimissionario.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1987 l'avv. Donato Barone è stato nominato liquidatore della società cooperativa C.A.T. Cooperativa autotrasporti tranquilli S.r.l., con sede in Roma, costituita per rogito avv. Erminio Campanini in data 29 aprile 1978, rep. n. 30341, in sosituzione dell'avv. Zina Maria La Loggia, liquidatore ex art. 2545 del codice civile, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1987 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Oriente» S.r.l., con sede in Bitonto (Bari), costituita il 10 giugno 1972 per rogito notaio Pasquale Parisi ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. proc. Gennaro Rocco Notarnicola.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1987 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Villa Molfetta S.r.l.», con sede in Bitonto (Bari), costituita il 1° febbraio 1972 per rogito notaio Pasquale Parisi ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. proc. Gennaro Rocco Notarnicola.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1987 il rag. Drago Francesco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo A.C.L.I., con sede in Chiecinella di Palaia (Pisa), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 5 luglio 1967, in sostituzione del sig. Giuseppe Greco, dimissionario.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1987 il rag. Drago Francesco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Ina-Casa Arno a.r.l., con sede in Pisa, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 10 marzo 1976, in sostituzione del sig. Giuseppe Greco, dimissionario.

**87A4863**

Con decreto ministeriale 19 maggio 1987 il dott. Maccarana Giovanni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. La Combattente Cooperativa di consumo di Chignolo d'Isola, con sede in Chignolo d'Isola, posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 19 giugno 1986, in sostituzione del sig. Nicoli Alberto.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1987 il dott. Bruno Bartolucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa O.R.A.R. Officine riunite auto riparazioni Soc. coop. a r.l., con sede in Amelia (Terni), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 luglio 1978, in sostituzione del rag. Paolo Papa, deceduto.

**87A4814**

## Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 aprile 1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.A.C.S.E.* di Ellera Umbra (Perugia):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 2 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. S.A.C.S.E.* di Ellera Umbra (Perugia):

periodo: dal 3 dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: sì.

3) *S.n.c. Metalcensi* di Spello (Perugia):

periodo: dal 1° ottobre 1984 al 1° aprile 1985;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: sì.

4) *S.n.c. Metalcensi* di Spello (Perugia):

periodo: dal 2 aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Conceria Fagioli,* con sede in Migiana di Corciano (Perugia):

periodo: dal 5 maggio 1986 al 5 novembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. Conceria Fagioli,* con sede in Migiana di Corciano (Perugia):

periodo: dal 6 novembre 1986 al 6 maggio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. F.I.A.S.,* con sede e stabilimento in Pantalla di Todi (Perugia):

periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: sì.

8) *S.p.a. Bosco industrie meccaniche,* con sede e stabilimento in Narni, località Maratta Bassa (Terni):

periodo dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: sì.

9) *S.p.a. Quinto & Manfredi,* con sede in Matera:

periodo: dal 13 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1983: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: sì.

10) *S.p.a. F.lli Quinto & Manfredi,* con sede in Matera, stabilimento in Matera, via Cererie, 58, ex Padula Giacinto & Figlio:

periodo: dal 13 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: sì.

11) *S.p.a. Valastro Carni,* con sede in Giardini Naxos (Messina):

periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: no.

12) *Auteri & Longo S.n.c.* di Misterbianco (Catania):

periodo: dal 22 novembre 1982 al 22 maggio 1983;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1981: dal 24 novembre 1980;
pagamento diretto: sì.

13) *Auteri & Longo S.n.c.* di Misterbianco (Catania):

periodo: dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 19 settembre 1981: dal 24 novembre 1980;
pagamento diretto: sì.

14) *I.S.V Industria siciliana vetro* di Isola delle Femmine (Palermo):

periodo: dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: no.

15) *I.S.V Industria siciliana vetro* di Isola delle Femmine (Palermo):

periodo: dal 1° ottobre 1984 al 28 febbraio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: no.

16) *S.r.l. Cooperativa operai pastai,* con stabilimento in Villabate (Palermo):

periodo: dal 1° settembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

17) *S.r.l. Cooperativa operai pastai,* con stabilimento in Villabate (Palermo):

periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

18) *S.n.c. C.E.B. Costruzioni elettromeccaniche Brancaccio, degli eredi di Puleo Antonino,* con sede in Palermo:

periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 29 aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

19) *S.n.c. C.E.B. Costruzioni elettromeccaniche Brancaccio, degli eredi di Puleo Antonino,* con sede in Palermo:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 29 aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

20) *Meridionale Icosud* di Siracusa:

periodo: dal 10 marzo 1986 al 13 settembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: sì.

21) *Società cooperativa a r.l. Marmi Sud,* con sede in Valderice (Trapani):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: sì.

22) *S.p.a. Marangoni Meccanica* di Rovereto (Trento):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

23) *S.p.a. Isaria Merlet* di Merano (Bolzano):

periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dall'11 luglio 1983;
pagamento diretto: sì.

24) *S.r.l. Petrucciani Giuseppe e Figli,* con sede in Campobasso e stabilimento di Ripalinosani (Campobasso):

periodo: dal 9 giugno 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: sì.

25) *S.p.a. Vetroresina* di Pavoletto (Udine):

periodo: dal 18 agosto 1986 al 15 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: sì.

26) *S.p.a. Milano Rion industriale* di Palmanova (Udine):

periodo: dal 14 aprile 1986 all'8 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 14 agosto 1986;
pagamento diretto: sì.

27) *S.p.a. Milano Rion industriale* di Palmanova (Udine), fallita in data 9 ottobre 1986:

periodo: dal 9 ottobre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 14 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

28) *S.c.r.l. Ars et Labor* di Udine:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: sì.

29) *S.p.a. Indeni ex Mercurifera Monte Amiata,* sede in Roma e stabilimento di Abbadia S. Salvatore (Siena):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: riconversione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 luglio 1985;
pagamento diretto: sì.

30) *S.p.a. Milanplast* di Aulla (Massa Carrara):

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: sì.

31) *S.p.a. Ala R.D.B.,* sede di Pescara e stabilimenti di Pescara, Bellona (Caserta), Montesarchio (Benevento), Brindisi, Montemesola (Taranto), Giardinetto di Troia (Foggia), Lattarico (Cosenza) ed uffici di Salerno:

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 1° luglio 1986;
casuale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: sì.

32) *S.p.a. Ala R.D.B.,* sede di Pescara e stabilimenti di Pescara, Bellona (Caserta), Montesarchio (Benevento), Brindisi, Montemesola (Taranto), Giardinetto di Troia (Foggia), Lattarico (Cosenza) ed uffici di Salerno:

periodo: dal 2 luglio 1986 al 28 dicembre 1986,
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: sì.

33) *S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani,* divisione riparazione navali, unità produttiva arsenale San Marco (Trieste) e stabilimenti CNOMV di Venezia, OARN di Genova, MGN di Genova, Taranto e Palermo:

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 16 luglio 1984;
pagamento diretto: no.

34) *S.p.a. Petit Pierre Sud,* stabilimento di Bari, cantieri di Pomigliano d'Arco (Napoli), Valle Ufita (Avellino), Modugno (Bari), Surbo (Lecce), Foggia e San Salvo (Chieti):

periodo: dal 5 maggio 1986 al 5 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: sì.

35) *S.p.a. Petit Pierre Sud,* stabilimento di Bari, cantieri di Pomigliano d'Arco (Napoli), Valle Ufita (Avellino), Modugno (Bari), Surbo (Lecce), Foggia e San Salvo (Chieti):

periodo: dal 6 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: sì.

36) *S.p.a. Vinavil,* con sede in Villadossola (Novara):

periodo: dal 15 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 19 settembre 1983;
pagamento diretto: sì.

37) *S.p.a. Acna,* sede Milano e stabilimenti di Cesano Maderno (Milano), Cengio (Savona) ed uffici vendita e filiali:

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1981: dal 27 ottobre 1980;
pagamento diretto: sì.

38) *S.p.a. Gaeta industria petroli* ora *Agip Petroli S.p.a.,* con sede in Gaeta (Latina):

periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: riconversione - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: no.

39) *S.p.a. Gaeta industria petroli* ora *Agip Petroli S.p.a.,* con sede in Gaeta (Latina):

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: riconversione - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: no.

40) *S.p.a. S.I.L.C. - Società industriale laterizi coriglianese,* sede di Corigliano Calabro (Cosenza):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: sì.

41) *S.p.a. Mancuso e Ferro,* con sede in Cosenza:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: sì.

42) *S.r.l. Legnopraxi,* con sede nella zona industriale di Campo Villa di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria):

periodo: dal 1° dicembre 1985 al 31 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

43) *S.p.a. Riboli officina*, con sede in Tocco Casauria (Pescara):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 3 ottobre 1985;
pagamento diretto: sì.

44) *S.p.a. Morgan*, con sede in Castelnuovo Vomano (Teramo):

periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 dicembre 1984;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 25 maggio 1983: dall'11 ottobre 1982;
pagamento diretto: sì.

45) *Ditta F.lli Pretoro*, con sede in Vasto (Chieti):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: sì.

46) *Ditta F.lli Pretoro*, con sede in Vasto (Chieti):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: sì.

47) *S.p.a. Calzaturificio Damiano*, con sede in Guardiagrele (Chieti):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: sì.

48) *S.p.a. Gecopre*, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini (Cagliari):

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: sì.

49) *S.p.a. Gecopre*, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini (Cagliari):

periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: sì.

50) *S.p.a. L'unione Sarda*, con sede in Cagliari:

periodo: dal 20 dicembre 1986 al 20 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 20 dicembre 1986;
pagamento diretto: sì;
articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

51) *S.p.a. F.lli Scalas* con sede in S. Antiaco:

periodo: dal 19 maggio 1986 al 31 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 21 maggio 1984;
pagamento diretto: sì.

52) *S.p.a. Costruzione Sarda*, stabilimento di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: sì.

53) *S.p.a. Costruzioni Sarda*, stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: sì.

54) *S.p.a. Manifattura tessile Gallura*, con sede in Tempio Pausania (Sassari):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: sì.

55) *S.p.a. I.S.M.A.* con sede in Sorgono (Nuoro):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: no.

56) *S.p.a. Metalmeccanica del Tirso*, con sede in Nuoro e stabilimento di Bolotana (Nuoro):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

57) *S.p.a. Metalmeccanica del Tirso*, con sede in Nuoro e stabilimento di Bolotana (Nuoro):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

58) *Ditta S.A.G.M.A. S.r.l.* con sede in Amandola (Ascoli Piceno):

periodo: dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

59) *Ditta S.A.G.M.A. S.r.l.* con sede in Amandola (Ascoli Piceno):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

60) *S.p.a. Laterizi Ritucci*, stabilimento di Ginosa (Taranto):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 28 aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

61) *S.p.a. Laterizi Ritucci*, stabilimento di Ginosa (Taranto):

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 25 maggio 1986: dal 28 aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

62) *S.r.l. S.M.E.I. Salentina meccanica industriale* di Lecce:

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: sì.

63) *S.r.l. S.M.E.I. Salentina meccanica industriale* di Lecce:

periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: sì.

64) *S.p.a. Magesa* (in liquidazione), con sede in Arbatax (Nuoro) e stabilimento di Barisardo (Nuoro):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: sì.

65) *S.p.a. Magesa* (in liquidazione), con sede in Arbatax (Nuoro) e stabilimento di Barisardo (Nuoro):

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: sì.

66) *S.p.a. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate*, con sede e stabilimento in Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 15 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

67) *S.p.a. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate*, con sede e stabilimento in Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 14 luglio 1986 al 17 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 15 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino*, con sede in Salerno e stabilimento in località Brignano (Salerno):

periodo: dal 21 aprile 1986 al 21 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino*, con sede in Salerno e stabilimento in località Brignano (Salerno):

periodo: dal 22 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. S.O.M. - Stampa offset meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 5 ottobre 1981;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Gallino sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983: dal 18 gennaio 1982;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Gallino sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983: dal 18 gennaio 1982;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. Ce.Vi. - Ceramica vietrese*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno):

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. F.I.S.C. - Fabbrica italiana sedie curvate*, con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di San Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 26 agosto 1985;
pagamento diretto: sì.

8) *S.p.a. S.E.B.M.* ora *Fincantieri - Cantieri navali italiani*, con sede in Trieste e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: sì.

9) *S.p.a. Velia*, con sede in Casalvelino Scalo (Salerno) e stabilimento di Casalvelino Scalo (Salerno):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: sì.

10) *S.a.s. I.S.M.E.T. - Industria stamp. mater. termoindurenti*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 16 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 20 settembre 1983;
pagamento diretto: sì.

11) *S.a.s. I.S.M.E.T. - Industria stamp. mater. termoindurenti*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 20 settembre 1983;
pagamento diretto: sì.

12) *Soc. O.M.I. - Officine meccaniche impiantistiche*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: sì.

13) *S.n.c. Lamas di La Fazia V. & Mastrocchio*, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e stabilimento di S. Salvatore Telesino (Benevento):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: sì.

14) *S.p.a. Beton Press - Strutture prefabbricate*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale19 gennaio 1985 dal 10 settembre 1984;
pagamento diretto: sì.

15) *S.p.a. Molino e pastificio Improta & Figli*, con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimento di S. Antimo (Napoli):

periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: sì.

16) *S.p.a. Moretti*, con sede in Benevento e stabilimento di Benevento:

periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: sì.

17) *S.p.a. Eurovideo*, con sede in Gricignano D'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano D'Aversa (Caserta):

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 29 novembre 1984;
pagamento diretto: sì.

18) *S.r.l. Blox*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: sì.

19) *S.r.l. Blox*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: sì.

20) *S.p.a. Ind. cantieri metallurgici italiani*, con sede in Napoli e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

21) *S.p.a. Cepis Costruz. edili prefab. Italia sud*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

22) *S.n.c. F.lli Alfonso e Raffaele Del Pezzo*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: sì.

23) *S.r.l. Costruzioni meccaniche Ing. De Santis*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno):

periodo: dal 5 maggio 1986 al 5 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: sì.

24) *S.r.l. Costruzioni meccaniche Ing. De Santis*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno):

periodo: dal 6 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: sì.

25) *S.p.a. Gargiulo*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo dal 20 febbraio 1986 al 20 agosto 1986
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987
prima concessione: dal 20 febbraio 1986;
pagamento diretto: sì.

26) *S.p.a. Gargiulo*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 21 agosto 1986 al 21 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 20 febbraio 1986;
pagamento diretto: sì.

27) *S.r.l. Con - Copas*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Bellizzi di Montercorvino Rovella (Salerno):

periodo: dal 22 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: sì.

28) *S.r.l. Basile Raffaele e Figli*, con sede in Pomigliano D'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano D'Arco (Napoli):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 28 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: sì.

29) *S.r.l. Basile Raffaele e Figli*, con sede in Pomigliano D'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano D'Arco (Napoli):

periodo: dal 29 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: sì.

30) *S.r.l. Anderson Manifactoring*, con sede in Napoli e stabilimento di Cesa (Caserta):

periodo: dal 14 maggio 1986 al 15 novembre 1986;
causale: fallimento in data 14 maggio 1986 CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 14 maggio 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

31) *S.p.a. P.M.C Alfa Romeo auto*, con sede in Napoli e stabilimento di Pomigliano D'Arco (Napoli):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 28 luglio 1986;
pagamento diretto: sì.

32) *S.p.a. Uct Interdean*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: sì.

33) *S.p.a. Sigma Coatings*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: sì.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Sviluppo Meridionale* di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

2) *S.p.a. Sviluppo iniziative cosentine* di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

3) *S.p.a. Nuove industrie cosentine*, di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

4) *S.p.a. Inco - Iniziative calabresi per l'occupazione*, con sede in Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

5) *S.p.a. Iniziative calabresi per l'occupazioen Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

6) *S.p.a. Lameziana industrie* di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

7) *S.p.a. Sila 82* di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

8) *S.p.a. Industria del Tirreno* di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

9) *S.p.a. Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 2*, con sede in Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

10) *S.p.a. Sarda Deriver*, con sede e stabilimento in Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

11) *S.p.a. N.I.O.S. - (Nuove iniziative per l'occupazione in Sardegna)* di Sassari:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

12) *S.p.a. Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

13) *S.p.a. Iniziative del Basento*, con sede in Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

14) *S.p.a. NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale* di Potenza:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

15) *S.p.a. NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

16) *S.p.a. NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico* di Matera:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

17) *S.p.a. IDRIS*, con sede in Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

18) *S.p.a. Nuove iniziative per l'occupazione - (N.I.O.)* di Licata (Agrigento):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

19) *S.p.a. Iniziativa siciliana* di Agrigento:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

20) *S.p.a. Promozione attività Teramo - P.A.T.* di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983; dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

21) *S.p.a. N.I.T. - Nuove iniziative teramana* di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987 n. 66.

22) *S.p.a. Attività industrie abruzzesi - AIA* di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

23) *S.p.a. Nuove attività industriali Chieti - N.A.I.C.* di Chieti:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

24) *S.p.a. Nuove attività industriali Chieti 1 N.A.I.C.1* di Chieti:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

25) *S.p.a. Promozione reimpiego* di Terni:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, art. 1, comma 1.

26) *S.p.a. Svap Umbria* di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66, art. 1, comma 1.

27) *S.p.a. Promozione reimpiego Arezzo* di Arezzo:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

28) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Sermoneta*, con sede in Latina:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

29) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Sabaudia* di Latina:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

30) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Anagni* di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

31) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Satin* di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

32) *S.p.a. Promozione reimpiego Pontina* di Latina:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

33) *S.p.a. I.F.E.L. Iniziativa frusinate per l'elettronica*, con sede in Frosinone:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 30 luglio 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 63/82.

34) *S.p.a. Nuova industria Pontina*, con sede in Latina:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

35) *S.p.a. Sviluppo attività industriali di Rieti*, con sede in Rieti:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

36) *S.p.a. Iniziative Valle del Sacco* di Frosinone:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Marconi italiana automazione e controllo già Istrumenti di misura CGS*, con sede in Monza, unità di Monza e divisione DAS Milano:

periodo: dal 15 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. Truzzi prefabbricati* di Poggio Rusco (Mantova):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 1° giugno 1983;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Samifi Babcock*, con sede in Milano e stabilimento in Caponago (Milano):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Kissy Line* di Gargnano (Brescia), fallita l'11 giugno 1984:

periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Kissy Line* di Gargnano (Brescia), fallita l'11 giugno 1984:

periodo: dall'8 dicembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Italcavit* di Bregnano (Como), fallita il 28 novembre 1984:

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 novembre 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.r.l. Metalco*, con sede in Milano e unità di Senago (Milano), fallita il 26 aprile 1984:

periodo: dal 17 novembre 1986 al 16 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 18 maggio 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Sprea - Soc. produzione resine ed affini*, con sede in Milano e stabilimenti in Venegono Superiore (Varese) e Castelseprio (Varese), fallita il 20 maggio 1986:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 25 ottobre 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Arti grafiche Lodigraf* di Lodi, fallita il 12 novembre 1984:

periodo: dal 10 novembre 1986 all'8 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Intermoda* di Milano:

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 22 aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

11) *S.p.a. Domoplast*, con sede in Abbiategrasso e stabilimento in Albairate (Milano):

periodo: dal 16 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 18 dicembre 1984;
pagamento diretto: sì.

12) *S.p.a. G.E.N.C.O.* di Travacò Siccomario (Pavia):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: sì.

13) *S.p.a. Loro e Parisini*, con sede in Milano e stabilimenti in Assago (Milano) e Castello Cisterna (Napoli):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983: dal 1° settembre 1982;
pagamento diretto: sì.

14) *S.a.s. F.lli Manzoni di Manzoni G. & C.* di S. Angelo Lodigiano (Milano), fallita il 29 novembre 1985:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 29 novembre 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.r.l. Siem* di Aicurzio (Milano), fallita il 9 maggio 1985:

periodo: dal 10 novembre 1986 all'8 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 9 maggio 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Sada elettronica* di Pavia:

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: sì.

17) *S.p.a. Iecis elettronica* di Milano, fallita il 27 giugno 1985:

periodo: dal 22 settembre 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 27 giugno 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.p.a. Resel di Stucchi Mario* di Pavia, fallita il 12 ottobre 1985:

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 12 ottobre 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

19) *S.p.a. Porcellane Richard Ginori*, unità di Milano-Lambrate, Laveno Ponte (Varese), Sesto Fiorentino (Firenze) e Chieti (Gruppo Pozzi Richard-Ginori):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
decorrenze varie - periodi diversi;
pagamento diretto: sì.

20) *S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori*, unità di Milano-S. Cristoforo, Gattinara (Vercelli), Gaeta (Latina) e Fiume Veneto (Pordenone) (Gruppo Pozzi Richard-Ginori):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
decorrenze varie - periodi diversi;
pagamento diretto: sì.

21) *S.p.a. Zacchi* di Milano:

periodo: dal 14 aprile 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: sì.

22) *S.p.a. Sodaconf* di Lendinara (Rovigo):

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
pagamento diretto: sì.

23) *S.p.a. I.S.I. - Industria saccarifera italiana agroindustriale*, con sede in Padova, unità e filiali nazionali:

periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: sì.

24) *S.p.a. Piaggio e C.*, con sede in Genova ed unità nazionali escluse quelle dell'area Toscana:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1985: dal 29 ottobre 1984;
pagamento diretto: sì.

25) *S.p.a. Piaggio e C.*, con sede in Genova per le sole unità dell'area Toscana (Pontedera, Pisa, Mortellini, Lugnano):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1985: dal 29 ottobre 1984;
pagamento diretto: sì.

26) *S.p.a. Peg Perego Pines*, per le sole unità di Lomagna (Como), Zola Predosa (Bologna), S. Donà di Piave (Venezia):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: sì.

27) *S.p.a. Tectubi*, sede in Milano ed unità di Castel San Giovanni (Piacenza) e Podenzano (Piacenza):

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: no.

28) *S.n.c. Prefer di Piero Predelli*, sede uffici in Milano, stabilimenti di Milano e Bettola (Piacenza):

periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: sì.

29) *S.p.a. Giulio Einaudi editore*, con sede in Torino, stabilimenti in Torino e unità nazionali:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 aprile 1984;
pagamento diretto: sì.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Neziosi mobili moderni*, con sede in Vigonovo di Fontanafredda (Pordenone), fallita in data 4 ottobre 1984:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 5 agosto 1985: dall'11 giugno 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Sila - Società industriale del legno e affini di Gri & C.*, con sede in Valvasone (Pordenone), fallita in data 29 marzo 1985:

periodo: dal 30 novembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Opere idriche*, con sede in Massafra (Taranto):

periodo: dal 15 settembre 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 10 luglio 1984: dal 19 dicembre 1983;
pagamento diretto: sì.

4) *S.n.c. Fina Vitantonio & Figli*, con sede in Poggio Imperiale (Foggia):

periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 29 marzo 1986;
pagamento diretto: sì.

5) *S.r.l. Fornaci «Le Nuove riunite»*, con sede in Lucera (Foggia):

periodo: dal 9 novembre 1986 al 4 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: sì.

6) *Ditta Valerio Edmondo*, con sede in Maglie (Lecce):

periodo: dal 5 gennaio 1986 al 5 aprile 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. Serio maglieria* di Putignano (Bari), fallita in data 9 luglio 1986:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 8 maggio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Track sud*, con sede in Bitonto (Bari), fallita in data 26 maggio 1986:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 25 maggio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Cartiere sud Europa*, con sede in Milano e stabilimento in Barletta (Bari):

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 28 aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

10) *Ditta Valerio Edmondo*, con sede in Maglie (Lecce):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: sì.

11) *Ditta Maglificio del Salento*, con sede in Ugento (Lecce), fallita in data 16 aprile 1984:

periodo: dal 18 gennaio 1987 al 15 aprile 1987 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Paiano Giuseppe*, con sede in Maglie (Lecce):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: sì.

13) *S.p.a. Off. meccaniche e ferroviarie del Salento ex Nomef*, con sede in Trepuzzi (Lecce):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: sì.

14) *S.r.l. Filax*, con sede in Casarano (Lecce), fallita in data 21 febbraio 1986:

periodo: dal 18 agosto 1986 al 15 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 21 febbraio 1986;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

15) *S.p.a. Robex* (già *Caleppio)* con sede in Sulmona (L'Aquila):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987
causale: crisi aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: sì.

16) *S.p.a. Cartiere Burgo*, con sede in Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: sì.

17) *S.r.l. Laterizi F.lli Di Carlantonio*, con sede in Montorio al Vomano (Teramo):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 maggio 1984;
pagamento diretto: sì.

18) *S.a.s. Coriman*, con sede in Atri (Teramo), fallita in data 25 febbraio 1984:

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 24 febbraio 1987 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 30 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 28 gennaio 1983: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

19) *S.p.a. S.A.I.G. - Società agricola industriale Giulianova*, con sede in Giulianova (Teramo):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: sì.

20) *S.p.a. Graziano Arco*, con sede in Arco di Trento (Trento):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 16 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: sì.

21) *S.r.l. Calzaturificio coop. Anaunia S.C.*, con sede in Taio (Trento):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: sì.

22) *S.a.s. G.M.G. - Sogno Baby*, con sede in Santa Maria del Cedro (Cosenza):

periodo: dal 9 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 13 dicembre 1983;
pagamento diretto: sì.

23) *S.p.a. Montedison*, con sede in Milano:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 15 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: sì.

24) *S.p.a. Azienda dell'Adriatico* di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

25) *S.p.a. Iniziative apuliane di Bari*, ex *Hermanas* di Bitonto:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

26) *S.p.a. Promozione attività industriali di Brindisi*, con sede in Brindisi:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

27) *S.p.a. Promozione attività industriali Lecce* ex *Dibu*, con sede in Lecce:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

28) *S.p.a. Promozione attività industriali Lecce* ex *Harry's Moda*, con sede in Lecce:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
decreto-legge 6 marzo 1987, n. 66.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Audi Grivetta*, con sede in Corio Canavese (Torino) e stabilimento di Corio Canavese (Torino):

periodo: dal 14 marzo 1985 al 4 settembre 1985;
causale: fallimento in data 2 ottobre 1982 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1982: dal 7 dicembre 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Istituto grafico Bertello*, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e stabilimento di Borgo San Dalmazzo (Cuneo):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1983: dal 1° dicembre 1981;
pagamento diretto: sì.

3) *S.r.l. Gallino gomma*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimento di Regina Margherita (Torino):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Fergat*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Ing. Carlo Vistarini*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. Sicma*, con sede in Latina e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: fallimento in data 16 maggio 1985 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Manifatture Rondo*, con sede in Cilavegna (Pavia) già sede di Milano e stabilimenti di Vercelli, Cilavegna (Pavia), Lesa (Novara), uffici di Cilavegna e Vigevano (Pavia):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984 dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: sì.

8) *S.p.a. Morteo Soprefin*, con sede in Genova e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1984: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: sì.

9) *S.p.a. Morteo Soprefin*, con sede in Genova e stabilimento di Pozzolo Formigaro (Alessandria):

periodo: dal 10 novembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1984: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: sì.

10) *S.r.l. E. Pichetto & Figli*, con sede in Arquata Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: fallimento in data 12 luglio 1985 CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° luglio 1984
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.r.l. E. Pichetto & Figli*, con sede in Arquata Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1986;
causale: fallimento in data 12 luglio 1985 CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79

12) *S.p.a. Sintema*, con sede in Sandigliano (Vercelli) e stabilimento di Sandigliano (Vercelli):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Riber*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino):

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: fallimento in data 22 aprile 1986 CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Puteler Kabel*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 26 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Cartiera Bamar*, con sede in Ferrara e stabilimento di Momo (Novara):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Omef*, con sede in Luserna San Giovanni (Torino) e stabilimento di Luserna San Giovanni (Torino):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: fallimento in data 15 luglio 1986 CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 luglio 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fratelli Cane*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: fallimento in data 11 febbraio 1985 CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985: dall'11 febbraio 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Ilmac*, con sede in Cafasse (Torino), stabilimento di Cafasse (Torino):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: fallimento in data 21 dicembre 1984 CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1983: dal 1° settembre 1982;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Framtek*, con sede in Milano e stabilimenti di Settimo Torinese (Torino) e Torino:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 30 maggio 1983;
pagamento diretto: sì.

4) *S.n.c. S.I.L.T.*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: fallimento in data 20 luglio 1985 CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 20 luglio 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. G.F.M.*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria (ultima proroga):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 25 luglio 1987;
causale: fallimento in data 25 luglio 1984 CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 25 luglio 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.r.l. La Mec.*, con sede in Regina Margherita (Torino) e stabilimento di Regina Margherita (Torino):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: fallimento in data 5 novembre 1984 CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1985: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.r.l. M.C. Film*, con sede in Torino e stabilimento di Torino (ultima proroga):
periodo: dal 9 marzo 1987 al 5 giugno 1987;
causale: fallimento in data 5 giugno 1984 CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.r.l. Cartiera di Cuneo*, con sede in Boves, frazione S. Anna (Cuneo) e stabilimento di Boves, frazione S. Anna (Cuneo):

periodo: dal 10 settembre 1984 al 10 marzo 1985;
causale: fallimento in data 13 marzo 1984 CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 13 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Cartiera di Cuneo*, con sede in Boves, fraz. S. Anna (Cuneo) e stabilimento di Boves, frazione S. Anna (Cuneo):

periodo: dall'11 marzo 1985 all'11 settembre 1985;
causale: fallimento in data 13 marzo 1984 CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 13 marzo 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.r.l. Cartiera di Cuneo*, con sede in Boves, fraz. S. Anna (Cuneo) e stabilimento di Boves, frazione S. Anna (Cuneo):

periodo: dal 12 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: fallimento in data 13 marzo 1984 CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 13 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Stima*, con sede in Trivero (Vercelli) e stabilimento di Trivero (Vercelli):

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 25 giugno 1984;
pagamento diretto: sì.

12) *S.p.a. Ottavio Riccadonna*, con sede in Canelli (Asti) e stabilimento di Canelli (Asti):

periodo: dal 1° settembre 1987 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: sì.

13) *S.r.l. Poligrafico Piemontese Marietti*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

14) *S.p.a. Alivar*, con sede in Novara, stabilimento di Novara unità nazionali:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: sì.

15) *S.p.a. C.T.M.* ora *Alfa Cavi*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: sì.

16) *S.p.a. Cavi Pirelli*, con sede in arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: sì.

17) *S.r.l. Padania Gomma* già *Allian*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: fallimento in data 12 novembre 1985 - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 12 novembre 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.p.a. Paracchi G. & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: sì.

19) *S.p.a. Magnificio Maggia*, con sede in Occhieppo Superiore (Vercelli) e stabilimento di Occhieppo Superiore (Vercelli):

periodo: dal 13 ottobre 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 14 aprile 1986;
pagamento diretto: sì.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Isma sud*, con sede in Marcianise (Cesena) e stabilimento di Marcianise (Cesena):

periodo: dal 27 giugno 1982 al 29 novembre 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1979: dal 25 dicembre 1978;
pagamento diretto: sì.

2) *S.r.l. Calzaturificio Omega*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 3 maggio 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 3 maggio 1984 - CIPI 6 maggio 1981;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1981: dal 2 marzo 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Cane profilati*, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento di Cellole (Caserta):

periodo: dall'8 dicembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: fallimento in data 6 settembre 1984 - CIPI 19 novembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1981: dall'11 maggio 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. I.P.M. - Industria poligrafica meridionale*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 aprile 1987;
causale: fallimento in data 18 ottobre 1984 - CIPI 23 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982: dal 7 settembre 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Comind sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 19 maggio 1986 al 19 novembre 1986;
causale: eventi sismici novembre 1980 - legge 22 dicembre 1980, n. 874;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1982: dal 23 novembre 1980;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. Comind sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 20 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: eventi sismici novembre 1980 - legge 22 dicembre 1980, n. 874;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1982: dal 23 novembre 1980;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. C.L.M. sud*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno):

periodo: dal 28 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi aziendale, legge n. 143/85 - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1982: dal 14 dicembre 1981;
pagamento diretto: sì.

8) *Carpinelli Gioacchino*, con sede in Giffoni Valle Piana (Salerno) e stabilimento di Giffoni Valle Piana (Salerno):

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: eventi sismici novembre 1980 - legge 22 dicembre 1980, n. 874;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1982: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: sì.

9) *Cartotecnica S. Lucia*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: eventi sismici novembre 1980 - legge 22 dicembre 1980, n. 874;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1982: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: sì.

10) *S.r.l. Co.Met. - Costruzioni metalliche*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 28 giugno 1984 - CIPI 28 ottobre 1982;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 28 giugno 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Eurolink*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 9 novembre 1986 al 18 gennaio 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 18 gennaio 1984 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dall'8 novembre 1982;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Partenofond*, con sede in Caivano (Napoli) e sabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1986 all'8 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì.

13) *S.p.a. Worldskin*, con sede in San Vitaliano (Napoli) e stabilimento di San Vitaliano (Napoli):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: fallimento in data 24 agosto 1983 - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 4 aprile 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.r.l. Confezioni del Tirreno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 28 aprile 1986 al 25 ottobre 1986 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 26 ottobre 1983 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 26 ottobre 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.r.l. Officine navali Ing. Marino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 4 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: sì.

16) *Soc. Calzaturificio pantolificio L'Arianna*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 12 luglio 1984 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 21 luglio 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.p.a. Cosud*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: fallimento in data 13 novembre 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 13 novembre 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.p.a. Moretti*, con sede in Benevento e stabilimento di Benevento:

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: sì.

19) *S.p.a. Industria ceramica salernitana*, con sede in Napoli e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: sì.

20) *S.p.a. Industria del legno F.lli Perrotta*, con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e stabilimento di Montecorvino Pugliano (Salerno):

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: fallimento in data 25 novembre 1985 - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.a.s. Calzaturificio Antonelli*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 11 luglio 1984 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'11 luglio 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.p.a. A.R.N.A. - Alfa Romeo Nissan autoveicoli*, con sede in Napoli e stabilimento di Pratola Serra (Avellino):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: sì.

23) *S.p.a. UCT Interdean*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: sì.

24) *S.p.a. S.C.I. Pozzi Richard Ginori*, con sede in Milano e stabilimento di Sparanise (Caserta):

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: eventi sismici novembre 1980 - legge 22 dicembre 1980, n. 874;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1982: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: sì.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Metalchiusure Jolly*, con sede in Melito (Napoli) e stabilimento di Melito (Napoli):

periodo: dall'8 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: fallimento in data 5 dicembre 1985 - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Icrot lavorazioni sussidiarie Finsider*, con sede in Genova e stabilimento di Napoli-Bagnoli:

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 3 gennaio 1980: dall'11 giugno 1979;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Avellino*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 66/87 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 66/87 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Ponticelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 66/87 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 66/87 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 66/87 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: sì.

8) *S.n.c. Calzaturificio F.lli Moscariello*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):

periodo: dal 19 maggio 1986 al 19 novembre 1986;
causale: eventi sismici novembre 1980 - legge 22 dicembre 1980, n. 874;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1982: dal 19 novembre 1981;
pagamento diretto: sì.

9) *S.r.l. Samsa operativa*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 12 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: sì.

10) *S.r.l. Navalcarena sud*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1982: dal 19 luglio 1982;
pagamento diretto: sì.

11) *S.p.a. Isolmer - Isolanti termoacustici meridionali*, con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Teano (Caserta):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 15 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: sì.

12) *S.r.l. Upkeep - Unità produttiva* presso Samm, con sede in Napoli e stabilimento di Pianodardine (Avellino):

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 13 giugno 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 13 giugno 1984 - CIPI 20 luglio 1983;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1983: dal 20 dicembre 1982;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Industria napoletana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 66/87 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì.

14) *S.p.a. Sviluppo iniziative campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 66/87 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì.

15) *S.p.a. Sviluppo industriale Grumo Nevano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 66/87 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì.

16) *S.p.a. Nuova azienda campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 66/87 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì.

17) *S.p.a. Iniziative vesuviane*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 66/87 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì.

18) *S.p.a. Industria del Volturno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 66/87 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: sì.

19) *S.a.s. Imec*, con sede in Sorrento (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 27 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 27 giugno 1983;
pagamento diretto: sì.

20) *S.p.a. Società irpina*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 66/87 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: sì.

21) *S.p.a. Vepi sud*, con sede in Baiano (Avellino) e stabilimento di Baiano (Avellino):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: fallimento in data 3 dicembre 1984 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.p.a. Industria cavese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 66/87 CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: sì.

23) *S.p.a. Valsella meccanotecnica*, con sede in Castendolo (Brescia) e stabilimento di Castendolo (Brescia):

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 20 aprile 1984;
pagamento diretto: sì.

24) *S.r.l. Sitel.Co.*, con sede in Genova, cantieri di Genova e unità produttiva di Bagnoli (Napoli):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: fallimento in data 31 luglio 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 31 luglio 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

25) *S.r.l. Cial*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 10 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: fallimento in data 10 settembre 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 9 settembre 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

26) *S.p.a. Promozione reimpiego Salerno*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: condizioni di cui all'art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge n. 66/87 CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: sì.

27) *S.a.s. Calzaturificio Michel*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 5 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: fallimento in data 3 ottobre 1985 CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 3 ottobre 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

28) *S.r.l. Calzaturificio Vartan*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 14 marzo 1987;
causale: fallimento in data 10 settembre 1986 - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

29) *S.p.a. F.lli Celentano*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: sì.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Samim*, con sede in Roma, dal 1° dicembre 1986 *Soc. italiana miniere* Miniera Fontana Raminosa (Nuoro):

periodo: dal 22 settembre 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: no.

2) *S.n.c. F.lli Ledda*, sede di Macomer (Nuoro) e stabilimento in Brioni (Nuoro):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Cosmin*, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari):

periodo: dal 14 dicembre 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1979: dall'11 settembre 1978;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Mineraria Silius*, sede di Cagliari, miniere di Genna, Tres Montis e Muscadroxin in territorio Silius (Cagliari):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Editar*, con sede e stabilimento in Cagliari:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: sì.

6) *S.r.l. Scheidle*, con sede e stabilimento in Chiusa (Bolzano):

periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. Acta* di Storo (Trento), fallita in data 10 gennaio 1985:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

8) *S.n.c. Officine meccaniche trentine*, con sede in Trento, fallita in data 19 luglio 1984:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 18 luglio 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Eurocarta*, con sede in Capriolo (Brescia) e stabilimento in Ala (Trento), fallita in data 21 febbraio 1986:

periodo: dal 18 agosto 1986 al 21 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1987: dal 21 febbraio 1986;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

10) *S.n.c. In.Ca.P. di Zini Luciano & C.*, sede e stabilimento in Roverè della Luna (Trento), fallita in data 9 gennaio 1986:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 9 gennaio 1986;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Vetreria di Rionero*, con sede e stabilimento in Rionero Vulture (Potenza), fallita in data 29 maggio 1986:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Memofil*, con sede in Tito Scalo (Potenza), fallita in data 22 giugno 1984:

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 22 giugno 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Chimica Ferrandina*, sede ed uffici in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento di Ferrandina (Matera), in liquidazione:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: sì.

14) *S.r.l. Labuan*, con sede in Fiuminata (Macerata), fallita in data 18 giugno 1986:

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 18 giugno 1986;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

15) *S.p.a. Calzaturificio Fiorenzuola*, sede e stabilimento in Serra de Conti (Ancona):

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 22 aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

16) *Nuova manifattura marchigiana di Taborra Marcello*, sede in Monteroberto (Ancona), fallita in data 9 ottobre 1984:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 28 giugno 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

17) *M.R. di Fidelangeli M. Rosa ed Anconetani Silvano S.d.f.*, con sede in Castelbellino (Ancona):

periodo: dal 30 ottobre 1985 al 13 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 30 ottobre 1985;
pagamento diretto: sì.

18) *M.R. di Fidelangeli M. Rosa ed Anconetani Silvano S.d.f.*, con sede in Castelbellino (Ancona), fallita in data 14 marzo 1986:

periodo: dal 14 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 30 ottobre 1985;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

19) *M.R. di Fidelangeli M. Rosa ed Anconetani Silvano S.d.f.*, con sede in Castelbellino (Ancona), fallita in data 14 marzo 1986:

periodo: dal 15 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 30 ottobre 1985;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

20) *S.p.a. Excelsior - Strumenti musicali*, sede in Castelfidardo (Ancona), fallita in data 20 novembre 1986:

periodo: dal 20 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
prima concessione: dal 20 novembre 1986;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

21) *S.r.l. KB & DM*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento in S. Leo, localita Cà Mazzarino (Pesaro):

periodo: dal 13 gennaio 1986 al 29 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 14 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

22) *S.r.l. KB & DM*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento in S. Leo, località Cà Mazzarino (Pesaro), fallita in data 30 gennaio 1986:

periodo: dal 30 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 14 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

23) *S.r.l. KB & DM*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento in S. Leo, località Cà Mazzarino (Pesaro), fallita in data 30 gennaio 1986:

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 14 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Emiplast*, con sede in Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro) e stabilimenti di Gaggiano (Milano) e Borgomassano (Pesaro), fallita in data 13 dicembre 1985:

periodo: dal 14 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 13 dicembre 1985;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

25) *S.p.a. Off.ne Li Gobbi*, con sede in Terni, vicolo Ponte Le Cave, 7/6, fallita in data 3 gennaio 1985:

periodo: dal 5 aprile 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° febbraio 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

26) *S.p.a. Giuntini*, con sede e stabilimento in Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: sì.

27) *S.p.a. Calvi*, con sede e stabilimento in Spello (Perugia), fallita in data 13 maggio 1986:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

28) *S.a.s. Fase Quattro*, con sede in Petrignano di Assisi (Perugia), fallita in data 3 aprile 1985:

periodo: dal 27 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 2 novembre 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

29) *S.p.a. Cementerie umbre*, con sede in Magione (Perugia), fallita in data 29 novembre 1984:

periodo: dal 31 agosto 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

30) *S.p.a. Cementerie umbre*, con sede in Magione (Perugia), fallita in data 29 novembre 1984:

periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

31) *S.r.l. Torman Selenia*, con sede in Premariacco (Udine), fallita in data 3 maggio 1984:

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 2 maggio 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 15 settembre 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

32) *S.p.a. Industrie riunite Mario Sabot*, con sede e stabilimento in Manzano (Udine), fallita in data 31 maggio 1984:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 30 maggio 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

33) *S.p.a. Orion Officine meccaniche specializzate*, con sede in Trieste, fallita in data 4 luglio 1986:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1983: dal 19 ottobre 1982;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

34) *S.p.a. Aquila*, con sede in Trieste e stabilimento in Muggia (Trieste):

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° agosto 1986;
pagamento diretto: sì.

35) *S.p.a. Fabbricazioni nucleari*, con sede in Milano e stabilimento in Bosco Marengo (Alessandria):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: sì.

36) *S.p.a. Nuove industrie ceramiche Cedit*, con sede in Roccasecca (Frosinone):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: sì.

37) *S.p.a. Italdecos*, con sede in Udine e stabilimenti di Udine e Pozzuoli (Napoli), fallita in data 28 dicembre 1985:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 28 dicembre 1985;
pagamento diretto: sì;

38) *S.r.l. Centrali del latte delle coop.ve metapontine della riforma fondiaria*, con sede in Scanzano Jonico (Matera) e stabilimenti in Scanzano Jonico (Matera) e Matera:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 28 giugno 1986;
pagamento diretto: sì.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area comuni di Caserta e Maddaloni (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella realizzazione dei lavori di completamento del 1° lotto dell'opera pubblica variante alla s.s. 7 e s.s. 265 tra i comuni di Capua e Maddaloni, compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta, resisi disponibili dal 29 agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto 14 gennaio 1986.

2) Crisi occupazionale area provincia di Potenza. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS e resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto 6 novembre 1986.

3) Crisi occupazionale area industriale del comune di Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella predetta area nei lavori di realizzazione dell'impianto di autosollevamento di acque per uso irriguo, resisi disponibili dal 1° dicembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da quindici a ventuno mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto 2 novembre 1985.

4) Crisi occupazionale area comuni di Noepoli e Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori concernenti la costruzione della traversa sul fiume Sarmento e derivazione delle acque nell'invaso di Monte Cotugno, progetto PS14/92, resisi disponibili dal 29 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto 14 gennaio 1986.

5) Crisi occupazionale area provincia di Potenza. — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, resisi disponibili dal 19 ottobre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto 2 novembre 1985.

6) Crisi occupazionale area comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al PS 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, resisi disponibili dal 19 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto 2 novembre 1985.

7) Crisi occupazionale area comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al PS 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, resisi disponibili dal 19 luglio 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da trenta a trentatre mesi;
delibera CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto 2 novembre 1985.

8) Crisi occupazionale area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nei lavori di completamento del porto, lavoratori resisi disponibili dall'11 novembre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da dodici a diciotto mesi;
delibera CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto 13 maggio 1986.

9) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 21 dicembre 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da sessanta a sessantasei mesi;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto 12 agosto 1982.

10) Crisi occupazionale area comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori non marittimi dipendenti da imprese impegnate nei lavori di completamento del porto, resisi disponibili dal 1° giugno 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto 6 marzo 1987.

11) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al porto, sospesi dal 1° settembre 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da sessantatre a sessantanove mesi;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto 10 febbraio 1982.

12) Crisi occupazionale area comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dall'impresa Salcos impegnata nella realizzazione di opere pubbliche appaltate dalla Casmez, resisi disponibili dall'11 aprile 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto 30 dicembre 1986.

13) Crisi occupazionale area comune di S. Severo (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nel completamento delle condotte irrigue di cui ai progetti 14/131 e 569 in Capitanata, resisi disponibili dall'11 novembre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da dodici a diciotto mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 11 dicembre 1986.

14) Crisi occupazionale area comune di Brindisi. — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 30 ottobre 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da novantanove a centocinque mesi;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto 8 febbraio 1979.

15) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro sei mesi da tale data:

proroga da quindici a ventuno mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 11 dicembre 1986.

16) Crisi occupazionale area di Ragusa. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione della traversa di deviazione sul torrente Mazzaronello (Ragusa), resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro sei mesi da tale data:

proroga da ventuno a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 11 dicembre 1986.

17) Crisi occupazionale area Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 novembre 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da sessantatre a sessantanove mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 6 maggio 1982.

18) Crisi occupazionale area Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal lavoro dal 21 novembre 1980 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da settantacinque a ottantuno mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 19 dicembre 1980.

19) Area comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s.s. 145, 1° lotto, secondo stralcio, sospesi dall'8 luglio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto 15 novembre 1985.

20) Crisi occupazionale area Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 1° novembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da cinquantuno a cinquantasette mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 2 maggio 1985.

21) Crisi occupazionale area industriale di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 15 ottobre 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:

proroga da novantanove a centocinque mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 9 febbraio 1979.

22) Crisi occupazionale area comune di Mazzarino (Caltanissetta). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della Diga Disueri - 1° stralcio, resisi disponibili dal 28 febbraio 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

concessione primi sei mesi;
delibera CIPI 18 dicembre 1986.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale datato 30 dicembre 1986, n. 8961, posizione n. 35

23) Crisi occupazionale area comune di Mazzarino (Caltanissetta). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della Diga Disueri - 1° stralcio, resisi disponibili dal 28 febbraio 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 18 dicembre 1986.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale datato 30 dicembre 1986, n. 8961, posizione n. 36

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**87A4646**

## MINISTERO DEL TESORO

N. 107

**Corso dei cambi del 4 giugno 1987 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1315,700 | 1315,700 | 1315,600 | 1315,700 | 1315,700 | 1315,770 | 1315,850 | 1315,700 | 1315,700 | 1315,700 |
| Marco germanico | 724,250 | 724,250 | 724,400 | 724,250 | 724,250 | 724,250 | 724,250 | 724,250 | 724,250 | 724,250 |
| Franco francese | 216,610 | 216,610 | 216,700 | 216,610 | 216,610 | 216,630 | 216,660 | 216,610 | 216,610 | 216,600 |
| Fiorino olandese | 642,730 | 642,730 | 642,850 | 642,730 | 642,730 | 642,680 | 642,640 | 642,730 | 642,730 | 642,720 |
| Franco belga | 34,953 | 34,953 | 34,970 | 34,953 | 34,953 | 34,950 | 34,954 | 34,953 | 34,953 | 34,950 |
| Lira sterlina | 2139,900 | 2139,900 | 2141 — | 2139,900 | 2139,900 | 2139,320 | 2138,750 | 2139,900 | 2139,900 | 2139,900 |
| Lira irlandese | 1938,400 | 1938,400 | 1941 — | 1938,400 | 1938,400 | 1938,700 | 1939 — | 1938,400 | 1938,400 | — |
| Corona danese | 192,520 | 192,520 | 192,580 | 192,520 | 192,520 | 192,530 | 192,550 | 192,520 | 192,520 | 192,520 |
| Dracma | 9,705 | 9,705 | 9,700 | 9,705 | — | — | 9,701 | 9,705 | 9,705 | — |
| E.C.U. | 1501,250 | 1501,250 | 1502 — | 1501,250 | 1501,250 | 1501,170 | 1501,100 | 1501,250 | 1501,250 | 1501,250 |
| Dollaro canadese | 981,900 | 981,900 | 982 — | 981,900 | 981,900 | 981,470 | 981,050 | 981,900 | 981,900 | 981,900 |
| Yen giapponese | 9,129 | 9,129 | 9,130 | 9,129 | 9,129 | 9,120 | 9,126 | 9,129 | 9,129 | 9,120 |
| Franco svizzero | 875,400 | 875,400 | 875,750 | 875,400 | 875,400 | 875,390 | 875,380 | 875,400 | 875,400 | 875,400 |
| Scellino austriaco | 103,010 | 103,010 | 103,080 | 103,010 | 103,010 | 103,020 | 103,040 | 103,010 | 103,010 | 103,010 |
| Corona norvegese | 195,550 | 195,550 | 195,650 | 195,550 | 195,550 | 195,540 | 195,540 | 195,550 | 195,550 | 195,550 |
| Corona svedese | 207,690 | 207,690 | 207,750 | 207,690 | 207,690 | 207,720 | 207,760 | 207,690 | 207,690 | 207,690 |
| FIM | 298,080 | 298,080 | 298,350 | 298,080 | 298,080 | 298,290 | 298,500 | 298,080 | 298,080 | |
| Escudo portoghese | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,270 | 9,273 | 9,280 | 9,280 | 9,280 |
| Peseta spagnola | 10,393 | 10,393 | 10,400 | 10,393 | 10,393 | 10,390 | 10,394 | 10,393 | 10,393 | 10,390 |
| Dollaro australiano | 940,250 | 940,250 | 940 — | 940,250 | 940,250 | 940,120 | 940 — | 940,250 | 940,250 | 940,250 |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 4 giugno 1987**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1315,775 |
| Marco germanico | 724,250 |
| Franco francese | 216,635 |
| Fiorino olandese | 642,685 |
| Franco belga | 34,953 |
| Lira sterlina | 2139,325 |
| Lira irlandese | 1938,700 |
| Corona danese | 192,535 |
| Dracma | 9,703 |
| E.C.U. | 1501,170 |
| Dollaro canadese | 981,475 |
| Yen giapponese | 9,127 |
| Franco svizzero | 875,390 |
| Scellino austriaco | 103,025 |
| Corona norvegese | 195,545 |
| Corona svedese | 207,725 |
| FIM | 298,290 |
| Escudo portoghese | 9,276 |
| Peseta spagnola | 10,393 |
| Dollaro australiano | 940,125 |

**Media dei titoli del 4 giugno 1987**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 93,500 |
| Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87 | 100,150 |
| » 9% » » 1975-90 | 102 — |
| » 9% » » 1976-91 | 102,300 |
| » 10% » » 1977-92 | 100,500 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 106,050 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 93,500 |
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | 93,750 |
| » » » Ind. ENI 1-8-1988 | 101,375 |
| » » » » EFIM 1-8-1988 | 102 — |
| » » » » 1-11-1983/87 | 100,375 |
| » » » » 1-12-1983/87 | 100,800 |
| » » » » 1- 1-1984/88 | 100,550 |
| » » » » 1- 2-1984/88 | 100,550 |
| » » » » 1- 3-1984/88 | 100,400 |
| » » » » 1- 4-1984/88 | 100,575 |
| » » » » 1- 5-1984/88 | 100,525 |
| » » » » 1- 6-1984/88 | 100,825 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 101,400 |
| » » » » 1- 8-1983/88 | 101,425 |
| » » » » 1- 9-1983/88 | 101,475 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 101,825 |
| » » » » 15- 7-1985/90 | 99,150 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 99,250 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 99,150 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 99,275 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 103,900 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 99,500 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 104,075 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 99,725 |
| » » » 1- 1-1984/91 | 103,925 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 99,425 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 103,950 |
| » » » 18- 2-1986/91 | 99,375 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 102,875 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 99,300 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 102,875 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 102,925 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 102,975 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 101,875 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 101,875 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 101,800 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 101,850 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 101,925 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1984/91 | 101,250 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 100,350 |
| » » » » 1- 2-1985/92 | 99.475 |
| » » » » 1- 2-1985/95 | 100,425 |
| » » » » 1- 3-1985/95 | 97,350 |
| » » » » 1- 4-1985/95 | 97.375 |
| » » » » 1- 5-1985/95 | 97.450 |
| » » » » 1- 6-1985/95 | 97,475 |
| » » » » 1- 7-1985/95 | 99,375 |
| » » » » 1- 8-1985/95 | 99,275 |
| » » » » 1- 9-1985/95 | 99,250 |
| » » » » 1-10-1985/95 | 99,325 |
| » » » » 1-11-1985/95 | 99,300 |
| » » » » 1-12-1985/95 | 99,325 |
| » » » » 1- 1-1986/96 | 99,100 |
| » » » » 1- 2-1986/96 | 99,100 |
| » » » » 1- 3-1986/96 | 99.175 |
| » » » » 1- 4-1986/96 | 99,125 |
| » » » » 1- 5-1986/96 | 99,075 |
| » » » » 1- 6-1986/96 | 99 — |
| Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988 | 101.500 |
| » » » 12,50% 1- 2-1988 | 101.825 |
| » » » 12,00% 1- 3-1988 | 102,050 |
| » » » 12,25% 1- 5-1988 | 102.500 |
| » » » 12,50% 1- 7-1988 | 102,950 |
| » » » 12,50% 1-10-1988 | 103,100 |
| » » » 12,50% 1-11-1988 | 103,625 |
| » » » 12,50% 1- 1-1989 | 103,425 |
| » » » 12,50% 1- 2-1989 | 103.650 |
| » » » 12,50% 1- 3-1989 | 103.700 |
| » » » 12,00% 1- 4-1989 | 103 — |
| » » » 10,50% 1- 5-1989 | 100,950 |
| » » » 12,50% 1- 1-1990 | 104,875 |
| » » » 12,50% 1- 2-1990 | 105,425 |
| » » » 12,50% 1- 3-1990 | 105.625 |
| » » » 12,00% 1- 4-1990 | 104.250 |
| » » » 10,50% 1- 5-1990 | 101,150 |
| » » » 10,00% 1- 6-1990 | 100,400 |
| » » » 9,50% 1- 7-1990 | 98,875 |
| » » » 9,25% 1- 9-1990 | 98 — |
| » » » 9,25% 1-10-1990 | 96,050 |
| » » » 9,25% 1-11-1990 | 96,725 |
| » » » 12,50% 1- 3-1991 | 107,100 |
| Nov. 12,00% 1-10-1987 | 101,050 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 109,475 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | **110,050** |
| » » » » 1983/90 11,50% | **109,050** |
| » » » » 1984/91 11,25% | **109,975** |
| » » » » 1984/92 10,50% | **109,300** |
| » » » » 1985/93 9,60% | **105,925** |
| » » » » 1985/93 9,75% | **107,100** |
| » » » » 1985/93 9.00% | **103,275** |
| » » » » 1985/93 8,75% | **103,275** |
| » » » » 1986/94 8,75% | **103,150** |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

87M04067

## MINISTERO DEL TESORO

**Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantaquattro e con scadenza 31 agosto 1987 e semestrali con durata giorni centottantacinque e con scadenza 30 novembre 1987.**

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 20 maggio 1987 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantaquattro e centottantacinque giorni fissata per il 29 maggio 1987, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni e di L. 97,60 e quello dei buoni a centottantacinque giorni e di L. 95,45, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

87A4862

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 aprile 1987, n. **223**.

**Autorizzazione agli Istituti autonomi case popolari ad acquistare alloggi degradati da recuperare, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, primo comma, (lettera *a)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la propria delibera 26 ottobre 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1979, con la quale sono state fissate le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale;

Vista la proposta del C.E.R. in data 28 novembre 1986 — trasmessa con nota del Ministro dei lavori pubblici n. 27/SEG.COM del 13 marzo 1987 — di integrazione delle linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale, al fine di consentire agli Istituti autonomi case popolari, l'acquisto di alloggi degradati da recuperare, in relazione agli stanziamenti loro riconosciuti dalle regioni nell'ambito della programmazione relativa al quinto biennio della legge n. 457/1978;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale nella seduta del 25 marzo 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario ai lavori pubblici;

Delibera:

Le regioni possono, nell'ambito dei finanziamenti statali loro concessi, relativamente all'attuazione dei programmi afferenti al quinto biennio della legge n. 457/78, autorizzare gli Istituti autonomi case popolari, all'acquisto di alloggi degradati da recuperare. Per il perseguimento di tale scopo gli Istituti autonomi case popolari potranno impegnare una quota non eccedente il 20% dei fondi loro assegnati per il finanziamento del sopracitato quinto biennio. Al fine di regolamentare la materia e rendere gli adempimenti confluenti con gli obiettivi dell'edilizia residenziale pubblica, è necessario che le regioni, nel prevedere nei propri programmi interventi di tale genere, osservino e facciano osservare i seguenti specifici indirizzi:

1) al fine di una razionale allocazione delle risorse di una sollecita acquisizione di alloggi non è consentito l'acquisto di immobili disgiunto dal contestuale programma di intevento di recupero;

2) l'acquisto ed il recupero devono configurarsi come un intervento unico ed il relativo programma, redatto a cura degli Istituti autonomi case popolari, dovrà contenere con le modalità in vigore per i programmi di edilizia sovvenzionata, la motivazione dell'intervento e relativi dati economici complessivi da riassumersi in apposito quadro tecnico-economico;

3) l'acquisto ed il recupero dovranno avere per oggetto immobili che rispondano alle seguenti caratteristiche e condizioni:

*a)* la destinazione d'uso residenziale deve essere compatibile, oltre che, con il P.R.G. e relativi strumenti attuativi, anche con le caratteristiche tecniche dell'immobile;

*b)* siano inseriti nel P.P.A. o immediatamente acquistabili e recuperabili;

*c)* siano costituiti da alloggi liberi da persone o cose, ovvero presentino una situazione alloggiativa tale da consentire, in sede di recupero, la destinazione alla locazione di almeno 4/5 degli alloggi recuperati; eventuali deroghe dovranno essere approvate dalla regione in sede di approvazione del programma d'intervento, di cui al seguente punto 7), e sulla base di comprovate ragioni di natura sociale che giustifichino l'intervento stesso;

*d)* godano di autonomia funzionale rispetto all'uso di parti comuni (ingresso, scale, coperture, ecc.);

*e)* consentano di rispettare, nell'ambito delle direttive tecniche del C.E.R., il rapporto tra superficie residenziale e superficie non residenziale, salvo espressa deroga da parte della regione in sede di approvazione del programma di intervento;

4) qualora gli immobli siano dotati, al piano terra, di superfici non residenziali, queste, successivamente al loro recupero dovranno essere destinate da parte degli Istituti autonomi case popolari, d'intesa con il comune, prevalentemente a servizi connessi con la residenza.

Per la locazione degli immobili recuperati da destinarsi ad uso commerciale gli Istituti autonomi case popolari adotteranno le procedure in vigore previste dalle disposizioni in materia di amministrazione sul patrimonio e contabilità generale dello Stato;

5) la stima dell'immobile da acquistare, nell'ambito della procedura prescelta dall'Istituto autonomo case popolari, sarà redatta dall'ufficio tecnico dell'Istituto ed allegano al programma d'intervento; la stima terrà conto della convenienza dell'acquisto anche alla luce di quanto previsto al seguente punto 6) per quanto attiene il rapporto, interno al massimale, tra il costo dell'acquisto e quello del recupero;

6) condizione per l'approvazione del programma di acquisto e recupero è che l'onere finanziario stimato sia contenuto entro i massimali fissati dal C.E.R. per gli interventi di recupero; eventuali deroghe potranno essere motivamente autorizzate dalle regioni;

7) i programmi di acquisto e recupero da parte degli Istituti autonomi case popolari, dovranno essere espressamente approvati dalle regioni prima della loro attuazione, qualora non siano stati inseriti nel programma di localizzazione degli interventi;

8) il ricorso da parte degli Istituti autonomi case popolari a programmi di acquisto e recupero non deve implicare in alcun modo il prolungamento dei tempi fissati per l'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 8 aprile 1987

*Il Presidente delegato:* ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

**87G0400**

## COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Paste alimentari secche - Proroga dei nuovi criteri di attuazione del regime di sorveglianza. (Provvedimento n. 15/1987)**

LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1968, n. 626;

Vista la delibera CIPE 4 agosto 1978 concernente l'assoggettamento delle paste alimentari secche al regime dei prezzi sorvegliati;

Visto il provvedimento CIP n. 49/1985 del 18 dicembre 1985 che detta i nuovi criteri di attuazione del regime di sorveglianza delle paste secche alimentari;

Considerata la necessità di disporre puntualmente dei prezzi delle paste secche alimentari effettivamente praticati dalle aziende al fine di rilevare eventuali distorsioni di mercato e per garantire la massima trasparenza nel processo di formazione dei prezzi;

Considerati i risultati conseguiti con il primo anno di sperimentazione del nuovo regime di sorveglianza;

Visto il punto II della delibera CIPE del 26 giugno 1974;

Considerata l'urgenza;

Delibera

di prorogare il periodo transitorio del nuovo regime di sorveglianza delle paste alimentari secche di un anno.

Roma, addì 4 giugno 1987

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta*
PIGA

**87A4869**

**Prezzo dei giornali quotidiani.** (Provvedimento n. 14/1987)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 40 del 17 ottobre 1985;

Visto l'art. 15, legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Vista l'istruttoria del CIP del maggio 1986 le cui determinazioni sono state applicate dal settore a partire dal 1° agosto 1986 in attesa della definitiva approvazione della legge sopra richiamata;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Il prezzo massimo dei giornali quotidiani è confermato in L. 700 (settecento) indipendentemente dal numero delle pagine.

2) I prezzi attualmente praticati per i soli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali di giornali quotidiani non possono, temporaneamente subire aumenti e, comunque, non possono superare l'importo di L. 45.000.

3) I prezzi per gli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali dei giornali quotidiani di informazione specializzata, degli organi di partito e confessionali, non possono superare l'importo di L. 150.000.

Roma, addì 4 giugno 1987

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta*
PIGA

**87A4868**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Aversa.**

Nella riunione del 15 maggio 1987, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 14 maggio 1987, in applicazione dell'art. 57, lettera *a)*, L.B. — il rag. Raffaele Minieri è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

**87A4788**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

**Ammissione dei programmi industriali aeronautici ai benefici della legge 24 dicembre 1985, n. 808.** (Deliberazione 23 aprile 1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Vista la delibera del 15 aprile 1986 con la quale il Comitato ha formulato, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge anzidetta, le direttive per la concessione dei benefici alle imprese che si impegnano a realizzare, in concorso con partner esteri, programmi di sviluppo nell'industria aeronautica;

Visto, in particolare, l'art. 8 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, che prevede la concessione di benefici integrativi in relazione ad attività intraprese precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, nel quadro della partecipazione e nell'ambito di programmi aeronautici in collaborazione internazionale a condizione che tale partecipazione sia stata favorevolmente valutata dal CIPI ai fini dell'ammissione ai benefici di cui ai fondi previsti dall'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la nota n. 403397 del 26 marzo 1987 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 3 della legge sopra richiamata, del programma della società Fiat Aviazione relativo alla progettazione, sviluppo e produzione di alcuni assiemi dei motori aeronautici, V2500, T700/CT-7, CF6-80C, PW2037 e PW4000;

Visto il parere espresso in data 26 marzo 1987 dal Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica in ordine al programma della società predetta;

Considerato che il programma proposto dalla società Fiat Aviazione è stato oggetto di esame da parte del Comitato nelle sedute dell'8 giugno 1983 e del 19 settembre 1985 ai fini delle determinazioni, rispettivamente, della legge n. 46/1982 e della legge n. 675/1977;

Ritenuto di aderire alla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato circa l'integrazione dei benefici attribuibili al programma della società Fiat Aviazione;

Delibera:

È ammesso all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il programma presentato dalla società Fiat Aviazione relativo alla realizzazione di assiemi dei motori V2500, T700/CT-7, CF6-80C, PW2037 e PW4000.

Roma, addì 23 aprile 1987

*Il Presidente delegato:* GORIA

**87A4648**

## AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

**Bando di gara per l'aggiudicazione di una proposta relativa all'esecuzione di azioni pubblicitarie e promozionali a favore del burro concentrato destinato al consumo diretto.**

Con il regolamento CEE n. 728/87 del 13 marzo 1987 («Gazzetta Ufficiale» CEE n. 71 del 14 marzo 1987), la commissione CEE, al fine di incentivare il consumo a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato, ha previsto l'effettuazione di azioni pubblicitarie e promozionali la cui esecuzione verrà affidata dall'AIMA ad aggiudicatario prescelto a seguito di apposita gara alla quale potranno partecipare organismi o imprese che possiedono le qualifiche e le esperienze necessarie allo scopo e offrono le garanzie richieste per assicurare che tali azioni vengano portate a buon fine.

PREMESSA

Il contributo CEE resta determinato per ECU 155.000 cui deve essere applicato, ai fini della sua quantificazione in moneta nazionale, il tasso di conversione vigente al momento della conclusione del contratto.

A titolo orientativo l'importo del contributo massimo corrisponde a L. 240.870.000 calcolato al valore attuale della lira verde pari a L 1554/ECU.

I *Proposte.*

1) Possono presentare le proposte gli organismi o le imprese di cui all'art. 1, punto 2) ad eccezione di coloro le cui attività riguardano la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2) Qualora l'operatore si avvale per l'esecuzione delle azioni di terzi subappaltatori la proposta deve comprendere una domanda debitamente motivata, da cui risulti che i suddetti subappaltatori hanno le qualifiche e le esperienze necessarie per assicurare il buon fine delle azioni.

3) La proposta formulata esclusivamente in lingua italiana, per poter essere presa in considerazione deve:

*a)* pervenire all'AIMA - Divisione XVI - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, entro le ore 11 del 15 giugno 1987 mediante presentazione in busta chiusa consegnata personalmente o a mezzo lettera raccomandata, recante all'esterno l'indicazione della denominazione sociale e sede del proponente, nonché la dicitura «Regolamento CEE n. 728/87 azioni pubblicitarie e promozionali a favore del burro concentrato destinato al consumo diretto».

Tale busta dovrà essere inserita entro una seconda busta che, parimenti chiusa, rechi all'esterno la stessa dicitura ed indirizzo sopra precisati;

*b)* essere indirizzata al presidente dell'AIMA e redatta in 9 copie di cui una in bollo;

*c)* contenere l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del proponente nonché il numero di codice fiscale o partita IVA.

Se l'offerente è persona giuridica debbono essere indicati la denominazione e la ragione sociale, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante.

Nel caso che l'operatore si serva di terzi subappaltatori la proposta deve contenere il nome, cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA dello stesso;

*d)* contenere tutte le precisazioni necessarie per quanto riguarda le condizioni di cui all'art. 1 par. 2, 3, 4 del regolamento CEE n. 728/87;

*e)* precisare nelle linee fondamentali il tipo e la qualità del messaggio proposto in relazione ai possibili destinatari dello stesso e alla sua capacità penetrativa nei confronti dei probabili consumatori;

*f)* indicare i mezzi che si intendono utilizzare (criteri di scelta) per la diffusione del messaggio e il numero delle uscite di manifesti, locandine, inserzioni, ecc.;

*g)* contenere il prezzo, al netto delle imposte, chiesto per tali azioni, espresso in lire con la indicazione della ripartizione di tale importo per ogni voce;

*h)* precisare il piano di finanziamento compreso il contributo comunitario massimo richiesto (comunque non superiore al plafond stabilito dalla CEE);

*i)* contenere l'impegno di rispettare, nonché, in caso di partecipazione di terzi subappaltatori, di far rispettare le disposizioni del presente regolamento.

II *Impegni.*

Le azioni promozionali e pubblicitarie contenute nella proposta devono:

*a)* essere effettuate utilizzando i mezzi pubblicitari più adeguati perché ne sia garantita la massima efficacia;

*b)* tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo dei prodotti lattiero-caseari in genere e del burro in particolare nelle diverse regioni;

*c)* riguardante il prodotto e non essere orientate in funzione degli interessi commerciali delle ditte specifiche;

*d)* essere realizzate entro il 1° aprile 1988.

III *Constatazione delle proposte e aggiudicazione del servizio.*

Alla scadenza del termine delle ore 11 del 15 giugno p.v. si procederà, presso la sede dell'AIMA, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le proposte, da parte di una commissione apposita.

IV *Affidamento e contratti.*

Si procederà, successivamente, alla firma del contratto, sulla base di uno schema che ricalca sostanzialmente quelli proposti dalla commissione CEE per analoghe azioni derivanti dal prelievo di corresponsabilità, e che, per consultazione, è a disposizione presso la Divisione XVI dell'AIMA.

Roma, addì 4 giugno 1987

*Il Ministro-Presidente:* PANDOLFI

**87A4870**

## PROVINCIA DI TRENTO

**Autorizzazione all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Pejo» imbottigliata in contenitori P.E.T.**

Si comunica che la società «Idropejo S.p.a.», con sede in Pejo (Trento) e stabilimento in Cogolo di Pejo, è stata autorizzata, con deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 3337 di data 17 aprile 1987, all'adeguamento alle norme contenute nel decreto ministeriale 1° febbraio 1983 delle etichette dell'acqua minerale «Pejo» nel tipo «addizionata di anidrite carbonica» imbottigliata in contenitori P.E.T. della capacità di lt 1,5.

Le etichette dovranno essere conformi all'esemplare allegato alla deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 3337 di data 17 aprile 1987, ed i contenitori P.E.T. della capacità di lt 1,5 dell'acqua minerale «Pejo» nel tipo «addizionata di anidride carbonica» non dovranno essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

**87A4587**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 2 giugno 1987, n. 39/87.

**Attuazione del regolamento CEE n. 2220/85 relativo al regime delle cauzioni sui prodotti agricoli e razionalizzazione delle connesse procedure. Applicazione della «cauzione cumulativa».**

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento CEE n. 2220/85 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 205 del 3 maggio 1985) e della definizione delle modalità di applicazione del principio di proporzionalità anche alle cauzioni prestate a fronte di certificati di importazione e di esportazione di prodotti agricoli, questo Ministero ritiene opportuno adeguare alla normativa comunitaria alcune procedure in vigore e stabilire le condizioni di gestione della «cauzione cumulativa», introdotta dal citato regolamento CEE n. 2220/85.

1) *Adeguamento delle procedure in vigore:*

*a)* Le richieste di certificato devono essere presentate, nei modi d'uso, a mezzo domanda redatta su carta legale o sui formulari allegati al regolamento CEE n. 3183/80.

Ogni domanda di certificato deve essere corredata da una cauzione, il cui importo è stabilito dai singoli regolamenti comunitari di settore.

Si ricorda che nelle domande deve essere sempre indicato il numero della iscrizione alla C.C.I.A. e il numero della partita IVA o il codice fiscale, nonché il codice di avviamento postale del titolare del certificato.

Resta inteso che, ai sensi del citato regolamento CEE n. 3183/80, la domanda e la cauzione devono pervenire o essere disponibili entro le ore 13 dello stesso giorno affinché questo sia considerato quale data di deposito della domanda.

Le domande pervenute dopo le ore 13 si considerano pervenute il giorno lavorativo successivo.

Qualora le domande di certificato siano presentate per telegramma o per telescritto, esse devono contenere tutti gli elementi figuranti nel citato formulario.

Se anche la comunicazione dell'avvenuta prestazione della cauzione mediante fidejussione o polizza assicurativa è effettuata a mezzo telex, l'organismo garante deve trasmettere al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, uno specifico telex per ogni certificato, che contenga i seguenti elementi: ragione sociale, sede e relativo codice di avviamento postale del garante, numero e data, importo e durata della validità della garanzia, operazione e ditta per conto della quale viene prestata la garanzia stessa.

In relazione al termine di ventiquattro mesi, fissato dall'art. 33, paragrafo 4, lettera *b*), del regolamento CEE n. 3183/80 citato, la validità della garanzia non deve essere inferiore a due anni.

Qualora la richiesta di certificato sia stata inoltrata a mezzo telegramma o telex, la ditta successivamente dovrà comunque inviare la regolare domanda in carta legale o a mezzo formulario, previa apposizione delle marche da bollo.

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, deve essere parimenti trasmesso l'atto fidejussorio che deve, ovviamente, riportare la stessa data e gli stessi elementi del telex inviato dall'organismo garante.

In tali casi, per evitare il rilascio di un doppio certificato è importante che sia fatto esplicito riferimento rispettivamente alla precedente richiesta di certificato a mezzo telex o telegramma e, se del caso, al telex con cui è stata comunicata la prestazione della garanzia.

*b)* Ai sensi dell'art. 4, del regolamento CEE n. 2220/85, la cauzione deve essere costituita dal titolare o per conto del titolare del certificato.

La cauzione, da costituire in lire italiane, può essere prestata:

in contanti, mediante deposito provvisorio, nei modi d'uso, presso la tesoreria provinciale, competente per territorio, in relazione alla sede sociale del titolare del certificato;

sotto forma di garanzia, prestata da un organismo finanziario all'uopo riconosciuto, residente nella Comunità, ovvero mediante polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982).

2) *Cauzione cumulativa.*

Il regolamento CEE n. 2220/85, all'art. 3, introduce la possibilità di utilizzare una nuova forma di cauzione (cauzione cumulativa) per garantire l'assolvimento di più obblighi, assunti da uno stesso operatore, in un arco di tempo.

Detta cauzione cumulativa, evita, pertanto, di prestare cauzione di volta in volta per ciascun certificato richiesto.

L'operatore può, quindi, costituire una fidejussione cumulativa per un valore globale pari agli importi di cauzione corrispondenti ai certificati che prevedibilmente saranno richiesti in un determinato lasso di tempo.

A tale scopo, si deve tenere presente che alla cauzione cumulativa, da un lato vengono imputati gli importi delle cauzioni relative agli obblighi connessi all'ottenimento di più certificati e, dall'altro, vengono riaccreditate le somme conseguenti a svincolo totale o parziale di cauzioni precedentemente addebitate alla stessa cauzione cumulativa.

Nell'ottica di snellire le procedure connesse al rilascio dei certificati agricoli, questo Ministero ha, pertanto, fissato le seguenti modalità di gestione della cauzione cumulativa, applicabili per ora soltanto alle cauzioni prestate mediante fidejussione bancaria, conformemente allo schema riportato in allegato.

La ricerca di soluzioni, più celeri e flessibili di quelle in vigore, ha, infatti, consigliato di rinviare l'applicazione della cauzione cumulativa anche alle polizze assicurative e ai depositi provvisori, caratterizzati da piccoli importi.

3) *Modalità di gestione della cauzione cumulativa.*

Qualora sia stata presentata una fidejussione cumulativa, in ogni domanda di certificato deve essere esplicitata la volontà di imputare l'importo della cauzione dovuta alla fidejussione cumulativa, indicandone gli estremi.

L'importo della cauzione relativa ad ogni singolo certificato sarà determinato utilizzando il tasso rappresentativo in vigore il giorno in cui la cauzione prende effetto, come se fosse stata costituita una normale singola cauzione.

Per la determinazione del saldo disponibile si deve tener conto che la data di imputazione dell'importo di ciascuna cauzione alla fidejussione cumulativa è quella del giorno in cui la singola cauzione prende effetto.

Qualora, in base alla regolamentazione comunitaria, un certificato venga rilasciato per quantitativi diversi da quelli richiesti, l'importo della connessa cauzione sarà d'ufficio adeguato alla cifra riportata sul certificato, a decorrere dalla data di rilascio dello stesso.

Qualora sia presentata una cauzione per garantire la partecipazione ad una gara, il relativo importo, addebitato alla cauzione cumulativa, sarà svincolato a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione della commissione CEE da cui risulti che il richiedente non sia stato aggiudicatario.

Lo svincolo sarà effettuato in misura proporzionale quando si tratti di aggiudicazione parziale.

In caso di aggiudicazione e di conseguente rilascio di titolo la cauzione relativa alla gara sarà gestita secondo le normali procedure.

Si sottolinea, inoltre, che il riaccreditamento alla cauzione cumulativa di importi derivanti da svincolo totale o parziale di precedenti cauzioni ad essa imputate avrà effetto dopo un mese dalla data della relativa domanda di svincolo.

In caso di incameramento totale o parziale di cauzione imputate alla cauzione cumulativa, questa deve intendersi ridotta dell'importo incamerato, a decorrere dalla data del relativo decreto di incameramento.

Trimestralmente il Ministero invierà alla Banca fidejubente e all'operatore un riepilogo delle operazioni effettuate sulla cauzione cumulativa e il relativo saldo.

Si riporta, in allegato, un fac-simile della fidejussione cumulativa, quale sarà rilasciata dagli istituti di credito.

*Il Ministro:* SARCINELLI

---

ALLEGATO

Fac-Simile

FIDEJUSSIONE CUMULATIVA

Banca .................. (codice)
Data ..................................

*Fidejussione cumulativa n.* .................. *di lit.* ..............................
*valida fino al* .................. *rinnovabile (* .................................. *)*

Premesso che:

*a)* la ditta .......................... (codice fiscale o partita IVA) intende richiedere nei prossimi ....... mesi al Ministero del commercio con l'estero, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rilascio di certificati di importazione e di esportazione di prodotti agro-alimentari, con e senza prefissazione;

*b)* il rilascio di detti certificati di importazione e di esportazione è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'assolvimento degli obblighi discendenti dal certificato cui esse si riferiscono, fatti salvi gli obblighi garantiti dalle cauzioni relative alle gare;

*c)* le singole cauzioni imputate alla cauzione cumulativa devono comunque garantire l'assolvimento degli obblighi per un periodo di due anni dalla data di rilascio del rispettivo certificato, eccezione fatta per le cauzioni relative alle gare;

*d)* la ditta .......................... intende avvalersi della cauzione cumulativa, di cui al regolamento CEE n. 2220/85 del 22 luglio 1985.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, e con la presente si costituisce, fidejussore solidale con la ditta summenzionata, nei confronti del Ministero del commercio con l'estero, sino alla concorrenza di Lit. .................................... (lettere ..............................) per le somme che potranno essere dovute dalla ditta stessa all'erario dello Stato per il mancato assolvimento degli obblighi, cui alle premesse *a), b), c)* e *d)*.

La presente fidejussione ha validità per il periodo di tempo indicato al precedente punto *a)* e si intende rinnovata alla scadenza per un uguale periodo, salvo disdetta da comunicare al Ministero del commercio con l'estero in tempo utile.

In ogni caso la sottoscritta azienda di credito si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la garanzia prestata, rimanendo in questa ipotesi obbligata fino ad un massimo dell'intero importo della fidejussione per tutti i titoli di import-esport emessi fino al quinto giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione di revoca inviata al Ministero.

Resta inteso, che data la particolare natura della cauzione cumulativa, ove il presente atto fidejussorio venga sospeso, la banca rimane ovviamente impegnata a garantire il pagamento degli importi delle cauzioni già imputate alla garanzia cumulativa, fino a che il Ministero del commercio con l'estero non abbia dato apposita comunicazione dell'assolvimento degli obblighi da parte dell'operatore e, comunque, per ventiquattro mesi dalla scadenza del certificato stesso.

Resta del pari inteso che, ove la cauzione dovesse essere sospesa per disdetta o revoca, il Ministero del commercio con l'estero comunicherà alla banca, entro un ragionevole margine di tempo, lo stato di utilizzo della garanzia cumulativa a fronte di tutte le operazioni imputate alla stessa secondo le modalità sopra descritte.

(firma funzionario abilitato
e timbro banca)

87A4790

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Concorso speciale, per esami, a quattro posti di primo dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro, per l'anno 1986**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con legge 10 luglio 1986, n. 341;

Considerato che sono complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'ispettorato del lavoro di cui al quadro «*C*» della tabella XV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dieci posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che quattro posti debbono essere attribuiti mediante concorso speciale per esami;

Ritenuto di dover indire il concorso di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione delle legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto un concorso speciale, per esami, a quattro posti di primo dirigente nel ruolo dell'ispettorato del lavoro di cui al quadro *C*, tabella XV.

Al concorso di cui sopra sono ammessi a domanda gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1986 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione IV Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, indicando in essa:

*a)* qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*b)* ufficio di appartenenza;

*c)* titoli di servizio di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

*d)* dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda può essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) o vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

L'esame consisterà in due prove scritte ed un colloquio.

Una delle due prove scritte, o contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto del lavoro e legislazione sociale.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 25 e 26 settembre 1987, con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto sindacale, diritto comunitario, contabilità di Stato, diritto penale (principi generali - reati contro la pubblica amministrazione), diritto civile, principi generali di statistica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 4.

Le domande per l'ammissione al concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6.

Il vincitore del concorso è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3 della legge sopracitata.

Art. 7.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1987

p. *Il Ministro:* BORRUSO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1987*
*Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 46*

**87A4792**

## UNIVERSITÀ DI CATANIA

### Concorso ad un posto di tecnico laureato

IL RETTORE

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 317;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto rettorale 3 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1985, registro n. 27, foglio n. 48, con il quale, a decorrere dall'11 novembre 1983, sono state accettate le dimissioni del dott. Salvatore Giuffrida dalla qualifica di tecnico laureato presso l'istituto di patologia medica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1986, registro n. 41, foglio n. 178, con il quale a decorrere dall'11 novembre 1986, il posto di tecnico laureato presso l'istituto di semeiotica medica I di questa facoltà di medicina e chirurgia, è trasferito all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica I della medesima facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota n. 643/86 del 3 ottobre 1986 con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza questo Ateneo ad emettere il presente bando:

Accertata la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera direttiva dei tecnici, presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica I della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo.

Art. 2.

*Requisiti generali d'ammissione*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* diploma di laurea in medicina e chirurgia;

*b)* età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 fatte salve le elevazioni previste dalle norme vigenti;

*c)* cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*d)* godimento dei diritti politici;

*e)* idoneità fisica all'impiego;

*f)* aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

*g)* non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

*Domande e termine di presentazione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e indirizzate al rettore, debbono essere presentate a questa Università (ufficio del personale) entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite oltre il termine sopra indicato.

I concorrenti dovranno allegare alla propria domanda i titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 6, nonché i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 4.

*Dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che dà diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare gli estremi delle condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (in mancanza di precedenti servizi, dichiarare che non sono stati prestati servizi presso pubbliche amministrazioni).

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni sopra elencate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale.

Per i dipendenti di questa Università, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore; pe i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale sono in servizio.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito dell'aspirante ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa al concorso.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice*

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale, in applicazione dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

*Programma di esame e titoli valutabili*

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una orale.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere specificate nel relativo programma.

I titoli che saranno oggetto di valutazione sono i seguenti:

1) i titoli di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio complessivo riportati;

2) servizio prestato alle dipendenze delle Università o degli istituti di istruzione universitaria;

3) servizio prestato presso altre amministrazioni statali o enti pubblici;

4) diploma o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere.

Le certificazioni relative al possesso dei suddetti titoli, da allegare alla domanda, debbono essere prodotte in carta legale; i diplomi in originale o copia autenticata.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti.

I criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame saranno fissate dalla commissione, nella seduta preliminare.

Art. 7.

*Prove di esame*

Questa Università comunicherà agli aspiranti il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

*b)* tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

*c)* tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'idendità.

Art. 8.

*Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore e degli idonei*

In base all'esito della valutazione dei titoli e delle prove di esame, la commissione formerà la graduatoria generale di merito.

Tale graduatoria sarà approvata con decreto rettorale, previo accertamento della regolarità della procedura concorsuale.

Dei risultati del concorso sarà data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda.

Art. 9.

*Nomina dei vincitori*

Il vincitore del concorso sarà immediatamente nominato, con decreto rettorale, tecnico laureato in prova (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica I della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni, fatta salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti previsti per l'ammissione al pubblico impiego.

Art. 10.

*Presentazione dei documenti*

Entro il primo mese di servizio il candidato assunto in prova dovrà presentare o far pervenire all'ufficio degli affari del personale dell'Università - Rep. II (via A. di Sangiuliano n. 262, Catania) i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego in regola con le norme sul bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà diritto alla equiparazione;

3) certificato di godimento di diritti politici;

4) certificato generale dal casellario giudiziale;

5) documento comprovante il diritto alla elevazione del limite massimo di età;

6) originale o copia autenticata del titolo di studio (o del documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale);

7) copia integrale dello stato di servizio militare del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione o la idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica all'impiego, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego da ricoprire. Tale certificato deve contenere l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1957, n. 686), dev'essere rilasciata anche se negativa.

I suddetti documenti dovranno essere conformi alle norme vigenti sul bollo. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a produrli. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, restando esonerati dalla presentazione di altri documenti.

I documenti incompleti o affetti di vizi sanabili dovranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Art. 11.

*Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso*

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana, per la registrazione, e sarà inoltrato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Catania, addì 3 novembre 1986

*Il rettore:* RODOLICO

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Palermo addì 30 marzo 1987*
*Registro n. 29 Università, foglio n. 171*

---

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

*a)* Tre prove scritte:

1) prova di cultura generale su argomenti inerenti la ricerca applicata alla patologia medica;

2) interpretazione delle indagini bio-umorali ed ematochimiche nella patologia umana;

3) prova pratica con relazione scritta sulle indagini strumentali di corrente impiego nella ricerca clinica.

*b)* Prova orale concernente la conoscenza delle metodologie per lo studio delle malattie dell'apparato cardiovascolare.

*c)* Prova di conoscenza tecnica di due lingue straniere (francese ed inglese). Il candidato deve dimostrare di saper tradurre correttamente da testi scientifici e tecnici d'interesse medico biologico.

**87A4794**

## UNIVERSITÀ DI MILANO

### Concorso a tre posti di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1986, registro n. 86, foglio n. 390, con cui sono stati assegnati tre posti di tecnico esecutivo di ruolo in prova presso la prima cattedra di anatomia e istologia patologica, la quinta cattedra di clinica chirurgica e l'istituto di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Vista la nota ministeriale n. 5173 del 31 dicembre 1986 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

*Numero dei posti*

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico della carriera esecutiva (IV qualifica) per i posti sottoindicati:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

| | | |
|---|---|---|
| prima cattedra di anatomia e istologia patologica. | posti | 1 |
| quinta cattedra di clinica chirurgica | » | 1 |
| istituto di clinica neurologica. | » | 1 |

Art. 2.

*Requisiti generali d'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

*B*) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

*C*) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

*D*) Godimento dei diritti politici.

*E*) Idoneità fisica all'impiego.

*F*) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

*Domanda e termine di presentazione*

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

*Domanda di partecipazione al concorso*

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo);

2) possesso della cittadinanza italiana:

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice*

La commissione giudicatrice sarà composta a norma dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380, con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

*Prove di esame*

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente delle Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'Istituto cui è assegnato il posto messo a concorso, coma da programma allegato.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b)* tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

*c)* tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi al colloquio i candidati che hanno riportato una votazione di non meno di sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

*Preferenze a parità di merito*

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano Via Festa del Perdono, 7 c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

*Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei*

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, stabilita dal computo dei voti riportati nelle prove e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

*Presentazione dei documenti per la nomina*

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

1) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello Stato di servizio militare, o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare, entro trenta giorni dall'invito a pena di decandenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10.

*Nomina*

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 13 febbraio 1987

*Il rettore:* MANTEGAZZA

*Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Milano, addì 10 aprile 1987*
*Registro n. 5 Università, foglio n. 72*

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

*1) Un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova presso la prima cattedra di anatomia e istologia patologica:*

1) Prova pratica di colorazione di un preparato istologico con ematossilina-eosina.

2) Prova orale sui fissativi in istologia.

*2) Un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova presso la quinta cattedra di clinica chirurgica:*

1) Prova pratica sull'uso e manutenzione di macchine per fotocopie e macchine elettroniche per produzione di diapositive.

2) Colloquio orale sui risultati della prova pratica.

*3) Un posto di tecnico esecutivo di ruolo in prova presso l'istituto di clinica neurologica:*

1) Uso di macchina calcolatrice, fotocopiatrice e dattilografica.

2) Colloquio su argomenti di legislazione universitaria e sul funzionamento di istituti e dipartimenti.

---

ALLEGATO 2

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

*Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano* Via Festa del Perdono, 7 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* ..................................................
(nome e cognome)
domiciliato in ..................................................
(luogo e provincia)
c.a.p. ........ via .................................................. chiede di essere ammesso al concorso per n. ........ posti di.....................
presso.. .......................... facoltà di .................................
di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .................................... (luogo e provincia) il .............................................................;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.............. (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di ................................. presso nell'anno scolastico .................................;

6) dipendere dal distretto militare di ......................... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal.................... al ........................................ oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. .........................;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ....................

Firma (*c*) ..............................

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

**87A4284**

## UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

### Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di medicina e chirurgia, sede di Roma, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986, si svolgeranno presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica del policlinico «A. Gemelli» - facoltà di medicina e chirurgia - Università cattolica del Sacro Cuore - largo A. Gemelli, 8, 00168 Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 luglio 1987, ore 9;

seconda prova scritta: 13 luglio 1987, ore 15.

**87A4730**

## REGIONE LOMBARDIA

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di operatore professionale coordinatore di prima categoria (capo sala) presso l'unità sanitaria locale n. 56.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale coordinatore di prima categoria (capo sala) presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 30 aprile 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi.

**87A4770**

## REGIONE VENETO

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi o riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

- sette posti di operatore psichiatrico;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (a tempo pieno) - disciplina di laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia (riservato);
- un posto di vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 15 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

**87A4769**

## REGIONE TOSCANA

### Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 29 aprile 1987 e rettificato con provvedimento pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 20 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Firenze.

**87A4771**

## REGIONE MARCHE

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

- un posto di chimico collaboratore;
- due posti di assistente amministrativo
- due posti di operatore professionale collaboratore del personale di vigilanza ed ispezione;
- un posto di assistente sociale collaboratore;
- un posto di farmacista coadiutore;
- un posto di assistente medico psichiatra.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 2 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cagli (Pesaro).

**87A4886**

## OSPEDALE «MIULLI» DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

1) un posto di vice segretario generale (posizione funzionale di direttore amministrativo capo servizio);
2) un posto di primario di medicina nucleare (a tempo pieno);
3) un posto di aiuto dermatologo della colonia hanseniana;
4) un posto di primario radiologo (a tempo pieno);
5) un posto di vice direttore sanitario (a tempo pieno);
6) un posto di assistente di dietologia;
7) un posto di assistente presso la divisione di recupero e rieducazione funzionale;
8) un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria;
9) un posto di assistente medico di pronto soccorso Casamassima;
10) un posto di assistente di neurologia;
11) un posto di assistente della colonia hanseniana;
12) un posto di assistente chirurgo di pronto soccorso - ospedale centrale;
13) un posto di assistente di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso di cui al n. 1) è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 87 del 7 maggio 1987, quello dei concorsi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 94 del 21 maggio 1987 e quello dei concorsi di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 90 del 14 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

**87A4798**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 129 del 5 giugno 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

*Provincia di Treviso:* Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente del servizio strade.

*Azienda del consorzio trasporti Muson, in Castelfranco Veneto:* Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato - meccanico-motorista.

*Banca d'Italia:* Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di funzionario di seconda in esperimento esperto nel campo della biblioteconomia e delle tecniche di documentazione.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

### ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

| | | |
|---|---|---|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 100.000 |
| | semestrale | L. 55.000 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 200.000 |
| | semestrale | L. 110.000 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| | annuale | L. 22.000 |
| | semestrale | L. 13.000 |
| Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle *Comunità europee*: | |
| | annuale | L. 82.000 |
| | semestrale | L. 44.000 |
| Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| | annuale | L. 22.000 |
| | semestrale | L. 13.000 |
| Tipo F | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali: | |
| | annuale | L. 313.000 |
| | semestrale | L. 172.000 |

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 700 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione | L. 700 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 700 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 700 |

*Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»*

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 700 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 28.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.800 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 90.000 |
| *Abbonamento semestrale* | L. 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 700 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**